

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

## 146ª SEDUTA PUBBLICA

### RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 2 LUGLIO 1980

Presidenza del presidente FANFANI,  
indi del vice presidente FERRALASCO  
e del vice presidente OSSICINI

#### INDICE

##### CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA

Integrazione al calendario dei lavori in corso . . . . . Pag. 7685

Calendario dei lavori per il periodo dall'8 al 18 luglio 1980 . . . . . 7688

##### COMMISSIONI PERMANENTI

Nomine di Presidenti . . . . . 7641

CONGEDI . . . . . 7641

##### DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione . . . . . 7641, 7685

Autorizzazione alla relazione orale per i disegni di legge nn. 969 e 970

PRESIDENTE . . . . . 7642, 7649

GUSSO (DC) . . . . . 7642

PITTELLA (PSI) . . . . . 7649

Deferimento a Commissione permanente in sede deliberante . . . . . Pag. 7641

Trasmissione dalla Camera dei deputati . 7641

##### Discussione e approvazione:

« Conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 152, concernente il differimento del termine di cui all'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in materia di opere idrauliche relative ai bacini idrografici interregionali ed autorizzazione di spesa per opere idrauliche di competenza regionale » (969) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):

COMPAGNA, ministro dei lavori pubblici . 7646

FINESSI (PSI) . . . . . 7645

GUSSO (DC), relatore . . . . . 7642, 7646

MITROTTI (MSI-DN) . . . . . 7647

OTTAVIANI (PCI) . . . . . 7643

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 150, concernente la disciplina della produzione, dell'impiego e dell'importazione della saccarina e degli altri edulcoranti artificiali » (970) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):

\* CIACCI (PCI) . . . . . Pag. 7652  
 FORNI (DC), relatore . . . . . 7650, 7653  
 ORSINI, sottosegretario di Stato per la sanità . . . . . 7653  
 PISTOLESE (MSI-DN) . . . . . 7656  
 PITTELLA (PSI) . . . . . 7655

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, concernente norme per l'attività gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno 1980 » (968) (Approvato dalla Camera dei deputati)

ANDERLINI (Sin. Ind.) . . . . . 7683  
 BONAZZI (PCI) . . . . . 7661  
 CASTELLI (DC) . . . . . 7677  
 D'AMELIO (DC) . . . . . 7657

\* FRACANZANI, sottosegretario di Stato per il tesoro . . . . . 7672  
 MEZZAPESA (DC) . . . . . 7681  
 RASTRELLI (MSI-DN) . . . . . 7684  
 RIPAMONTI (DC) . . . . . 7664  
 SCEVAROLLI (PSI) . . . . . 7659  
 TRIGLIA (DC), relatore . . . . . 7670

**INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI**

Annuncio di interrogazioni . . . . . Pag. 7691

Per lo svolgimento di interpellanza e di interrogazioni

PRESIDENTE . . . . . 7691  
 MASCAGNI (PCI) . . . . . 7691  
 TEDESCO Tatò Giglia (PCI) . . . . . 7691

**INVERSIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO**

PRESIDENTE . . . . . 7642

**ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI GIOVEDÌ 3 LUGLIO 1980**

. . . . . 7694

**PROGRAMMA DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA (dall'8 luglio 1980 all'inizio delle ferie estive)**

. . . . . 7685

**SENATO**

Deliberazione di ricorso davanti alla Corte Costituzionale per conflitto di attribuzione nei confronti della Corte dei conti . 7642

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.

## Presidenza del presidente FANFANI

**PRESIDENTE.** La seduta è aperta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

**GIOVANNETTI**, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

**PRESIDENTE.** Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

### Congedi

**PRESIDENTE.** Hanno chiesto congedo i senatori Agrimi per giorni 2, Della Porta per giorni 2, Genovese per giorni 20 e Pastorino per giorni 10.

### Annunzio di nomine di Presidenti di Commissioni permanenti

**PRESIDENTE.** Nelle sedute di stamane, le seguenti Commissioni permanenti hanno proceduto alla nomina dei rispettivi Presidenti eleggendo:

la 4ª Commissione permanente, il senatore Lepre;

la 9ª Commissione permanente, il senatore Finessi;

la 12ª Commissione permanente, il senatore Pittella.

### Annunzio di disegno di legge trasmesso dalla Camera dei deputati

**PRESIDENTE.** Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 7-19-477-625. — Deputati GAMPER ed altri; FUSARO ed altri; BALZARDI ed altri; BET-

TINI ed altri. — « Nuove norme relative ai sovracanoni in tema di concessioni di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice » (979) (Approvato dalla 9ª Commissione permanente della Camera dei deputati).

### Annunzio di presentazione di disegni di legge

**PRESIDENTE.** Sono stati presentati i seguenti disegni di legge di iniziativa dei senatori:

**NOVELLINI, SPANO, PETRONIO, FONTANARI e GUALTIERI.** — « Provvidenze per favorire la costituzione e lo sviluppo di consorzi e società consortili fra piccole e medie imprese ed enti locali territoriali » (980);

**VITALE Antonio, DI LEMBO, D'AGOSTINI, DERIU, DEL NERO, SAPORITO, BEVILACQUA, SANTALCO e TRIGLIA.** — « Modifiche alla legge 22 luglio 1971, n. 536, recante norme in materia di avanzamento di ufficiali e sottufficiali in particolari situazioni » (981);

**SPADACCIA e STANZANI GHEDINI.** — « Riforma della legislazione scolastica in materia di religione in base ai principi della Costituzione della Repubblica » (982).

### Annunzio di deferimento di disegno di legge a Commissione permanente in sede deliberante

**PRESIDENTE.** Il seguente disegno di legge è stato deferito in sede deliberante:

alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

« Classificazione tra le opere idrauliche di seconda categoria di un tratto di argine consortile del fiume Po in frazione Stagno

del comune di Roccabianca » (957) (*Approvato dalla 9ª Commissione permanente della Camera dei deputati*), previo parere della 1ª Commissione.

**Deliberazione di ricorso del Senato davanti alla Corte costituzionale per conflitto di attribuzione nei confronti della Corte dei conti**

**P R E S I D E N T E .** Comunico che il Consiglio di Presidenza del Senato, nella riunione del 17 giugno 1980, ha deliberato all'unanimità di proporre ricorso davanti alla Corte costituzionale — ai sensi dell'articolo 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87 — per conflitto di attribuzione nei confronti della Corte dei conti, a seguito del decreto 30 ottobre 1979, con il quale la stessa Corte dei conti ha fissato al tesoriere del Senato il termine di mesi 6 per la presentazione dei conti relativi alle gestioni degli anni dal 1969 al 1977.

Avverto che, se non vi sono osservazioni, tale deliberazione s'intende adottata dall'Assemblea.

(Così rimane stabilito).

**Inversione dell'ordine del giorno**

**P R E S I D E N T E .** Dispongo, ai sensi dell'articolo 56, terzo comma, del Regolamento, l'inversione dell'ordine del giorno nel senso che verrà discusso per primo il disegno di legge n. 969.

**Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 969**

**G U S S O .** Domando di parlare.

**P R E S I D E N T E .** Ne ha facoltà.

**G U S S O .** A nome della 8ª Commissione permanente, chiedo, ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, del Regolamento, l'autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge: « Conversione in legge del

decreto-legge 7 maggio 1980, n. 152, concernente il differimento del termine di cui all'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in materia di opere idrauliche relative ai bacini idrografici interregionali ed autorizzazione di spesa per opere idrauliche di competenza regionale » (969), approvato dalla Camera dei deputati.

**P R E S I D E N T E .** Non facendosi osservazioni, la richiesta avanzata dal senatore Gusso si intende accolta.

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

« **Conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 152, concernente il differimento del termine di cui all'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in materia di opere idrauliche relative ai bacini idrografici interregionali ed autorizzazione di spesa per opere idrauliche di competenza regionale » (969) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*)**

**P R E S I D E N T E .** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 152, concernente il differimento del termine di cui all'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in materia di opere idrauliche relative ai bacini idrografici interregionali ed autorizzazione di spesa per opere idrauliche di competenza regionale », già approvato dalla Camera dei deputati, per il quale è stata autorizzata la relazione orale.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

**G U S S O , relatore.** Molto brevemente ricordo che questo è il terzo decreto-legge che sul medesimo argomento viene portato all'esame del Parlamento. Essendosi svolto un ampio dibattito nella seduta pomeridiana del 27 marzo scorso, mi rimetto alla relazione che in quella occasione ho avuto l'onore di fare a questa Assemblea.

**P R E S I D E N T E .** Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Ottaviani. Ne ha facoltà.

**O T T A V I A N I .** Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, è la seconda volta che il Senato discute il disegno di legge di conversione in legge di un decreto in questa materia. Già nella seduta del 27 marzo di quest'anno abbiamo illustrato i motivi che inducono il nostro Gruppo ad assumere un atteggiamento contrario a questo provvedimento legislativo; tuttavia qualche ulteriore breve considerazione è opportuna anche in questa sede perchè la vicenda appare veramente incredibile.

Da oltre 6 mesi il Governo caparbiamente insiste nell'adozione di decreti-legge per differire il termine di cui all'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616, termine che, come è noto, fissa la data di inizio per le regioni dell'esercizio intorno alle opere idrauliche di seconda categoria, in assenza della legge di riforma dell'amministrazione dei lavori pubblici. Con tre successivi decreti-legge, dal dicembre al maggio, il Governo insiste per ottenere questo differimento che nella realtà dei tempi e delle cose ora si riduce praticamente a un differimento di neppure 6 mesi. Quindi non si riesce in realtà a capire il perchè di questo braccio di ferro tra Esecutivo e Legislativo per ottenere un così magro risultato, se è vero che il primo decreto-legge, quello del 19 dicembre 1979, n. 654, è decaduto senza che nessun ramo del Parlamento lo abbia preso in considerazione e che il secondo decreto-legge, quello del 29 febbraio di questo anno, n. 36, è stato esaminato dal Senato, che a maggioranza lo ha approvato con alcuni emendamenti, ma poi non ha visto la luce alla Camera e quindi anch'esso è decaduto.

Siamo al terzo provvedimento. Ecco perchè tutto questo ci pare poco credibile. Realisticamente, infatti, che cosa potrà accadere nei prossimi cinque mesi di quest'anno? Perchè il termine differito va al 31 dicembre 1980, dopo di che si ripristina in tutto il suo valore la norma dell'articolo 89 del

decreto del Presidente della Repubblica n. 616. È quindi da presupporre sin d'ora che alla fine di quest'anno e cioè in una data imminente, se teniamo conto dei lavori parlamentari, delle ferie e dei tempi che occorrono a che questi provvedimenti legislativi vengano alla luce, assisteremo a ulteriori decreti-legge.

Da questo punto di vista quindi si riconferma il nostro primo motivo di opposizione a questo disegno di legge di conversione del decreto che consiste nel fatto che nessuno dei caratteri di necessità e di urgenza richiesti dalla Costituzione per legittimare la decretazione d'urgenza da parte del Governo è riscontrabile in questo provvedimento legislativo. La prova di quanto stiamo affermando sta nei fatti, nel modo in cui si è svolto questo iter legislativo dei tre decreti: sono passati sette mesi e ancora queste scarse norme non riescono a vedere la luce.

È quindi il caso di dire che sarebbe stato molto più agevole e rispettoso dei poteri del Parlamento percorrere l'altra strada: quella della presentazione di un disegno di legge organico che avesse consentito al Parlamento di approfondire la materia e di svolgere anche quel confronto con le altre parti interessate al problema, come le regioni, in modo da pervenire ad una normativa che fosse di soddisfacimento generale e avesse anche effettivamente caratteri di operatività.

Nel merito c'è da richiamare in sintesi le cose che già abbiamo detto altre volte. Questo differimento di pochi mesi del termine, in assenza della legge di riforma dell'amministrazione dei lavori pubblici, come deve essere inteso? Il Parlamento ha discusso pochi giorni fa il famoso rapporto Gianini e cioè una tematica che, sia pure in forma problematica e aperta, invita il Parlamento a una riflessione approfondita sui temi della ricostruzione dell'apparato centrale dello Stato. Ed è da presumere che una tematica così vasta e impegnativa non potrà certamente trovare un qualche punto di approdo e un momento conclusivo a tempi rapidi.

Quando allora avverrà questa riforma dell'amministrazione dei lavori pubblici, come deve essere intesa? Non voglio riprendere le questioni sollevate l'altra volta nella seduta del 27 marzo, su che cosa si deve intendere per amministrazione dei lavori pubblici. Questa dizione usata dal 616 deve interessare soltanto l'amministrazione centrale, il Ministero dei lavori pubblici o non è invece tutto l'apparato statale che è interessato alla realizzazione delle opere pubbliche e quindi al governo del nostro territorio nazionale?

Ma, lasciando da canto questa questione, è presumibile, è realistico prevedere che non avremo, nei prossimi cinque mesi, la riforma organica dell'amministrazione dei lavori pubblici. Allora che senso ha questo decreto-legge che la maggioranza si accinge a convertire?

La seconda norma contenuta in questo decreto-legge riguarda l'impegno per il Governo di espletare, nell'arco di 60 giorni, una nuova delimitazione dei bacini idrografici interregionali. Anche qui abbiamo ricordato — non lo farò questa sera — la vicenda alquanto strana del modo in cui si è comportato il Ministero in un lungo arco di tempo per pervenire a questo adempimento: come in una prima fase abbia praticamente delimitato i bacini idrografici interregionali in modo da comprendere e coprire tutto intero il territorio nazionale; come poi, in una successiva determinazione, sia pervenuto a consentire alle regioni di intervenire su parte del territorio nazionale. E ora non sappiamo in concreto come si comporterà nell'assolvimento di questo compito fissato all'articolo 2. Ecco perchè l'altra volta a questo proposito presentammo un emendamento in modo che il decreto contenesse un'indicazione, un criterio al quale il Ministero dei lavori pubblici fosse obbligato ad attenersi per arrivare ad una delimitazione dei bacini che non fosse solo la risultante di un dato meramente geografico, ma che tenesse conto di ben altre realtà antropiche, culturali, economiche, oltre che geografiche.

Anche da questo punto di vista la norma non dà alcuna indicazione e quindi non è

tale da giustificare il decreto. Resta l'emendamento che apportò il Senato al decreto-legge del 29 febbraio 1980, quello in base al quale si prevede l'erogazione di risorse per 100 miliardi, complessivamente nei due esercizi finanziari 1980 e 1981, alle regioni per porle in grado di cominciare ad assolvere le loro funzioni in merito ai bacini regionali per i quali esse hanno competenza. Si tratta di un emendamento sul quale fummo d'accordo anche l'altra volta perchè colmava indubbiamente una lacuna, ma che comunque è tale da non risolvere tutte le questioni che sottostanno a questo provvedimento.

Per questi motivi riassunti in estrema sintesi, il nostro atteggiamento non può mutare e quindi annuncio fin da questo momento il voto contrario del nostro Gruppo perchè in complesso questo provvedimento seguita ad annaspere nel vuoto e nella incertezza normativa e giuridica, perchè non elimina il grave contenzioso in atto fra le regioni e il Governo, un contenzioso paralizzante anche per gli interventi del Ministero dei lavori pubblici che a fatica riesce a portare avanti le opere previste nel piano triennale nel settore degli interventi idraulici, perchè in sostanza rimanda e allunga i tempi della riforma dell'amministrazione dei lavori pubblici e contiene un pericolo in quanto anticipa, senza un approfondito dibattito parlamentare, soluzioni che hanno un sapore centralistico in questo settore che ha trovato invece una chiara normativa con la legge n. 382 e il decreto del Presidente della Repubblica n. 616.

Per questo abbiamo sempre sostenuto che era meglio affrontare tutta questa materia in collegamento con l'altro più organico disegno di legge sulla difesa del suolo, sul quale il Senato è impegnato a lavorare, essendo pervenuto proprio in questo momento il parere del CNEL che non abbiamo ancora avuto modo di leggere.

Per questo motivo il nostro voto è contrario, anche se rinunciamo alla presentazione di quegli emendamenti organici che davano un senso a questo provvedimento, come abbiamo fatto l'altra volta e come invano ha fatto il nostro Gruppo nell'altro

ramo del Parlamento, lasciando quindi alla maggioranza tutta la responsabilità di voler adottare un testo legislativo che, mentre non apporta nessun contributo alla soluzione dei nodi che si sono aggrovigliati intorno ad un importante settore della attività pubblica, non aiuta a risolvere alcuna questione.

Per questo il nostro voto sarà contrario. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

**P R E S I D E N T E .** È iscritto a parlare il senatore Finessi. Ne ha facoltà.

**F I N E S S I .** Signor Presidente, onorevoli colleghi del Senato, di questo argomento il Parlamento torna ad interessarsi per la terza volta e, in considerazione della complessità dell'*iter* attraversato, mi auguro che in questa seduta il decreto possa infine essere convertito in legge, consentendo in tal modo di rispondere alle esigenze che provengono dalle varie regioni e in particolare da quelle zone le cui difficoltà in seguito ad eventi calamitosi si fanno sempre più gravi.

Sono convinto che questo decreto, convertito in legge, non risponda a tutte le esigenze presenti nel paese; ma si tratta pur sempre di un tentativo che non bisogna sottovalutare nella sua portata.

Avendo partecipato al dibattito svolto in Commissione per dirimere la questione delicata concernente il differimento al 31 dicembre 1980 delle funzioni attribuite dal decreto n. 616, che ha trasferito alle regioni compiti in materia di opere idrauliche a partire dal 1° gennaio 1980, ebbi modo di rilevare in quest'Assemblea, a nome del mio Gruppo, che tale differimento è d'obbligo. Noi partecipammo a questa determinazione sul trasferimento delle funzioni con non molto entusiasmo, e questo lo ribadiamo. Peraltro i telegrammi ricevuti dal presidente della regione Emilia-Romagna e da altri in questi giorni sono tutti tesi a fare in modo che venga rispettato il citato decreto n. 616 e che alle regioni si provveda a riconoscere le previste prerogative.

Sono richieste più che legittime e la pressione da parte delle regioni non può essere

disattesa a cuor leggero. Come si è osservato, nel dibattito precedente — sempre con debole entusiasmo, ma anche con quel minimo di necessario pragmatismo — convenimmo che era opportuno esaminare con realismo la situazione e che di punto in bianco non era possibile, essendo mancate le condizioni preliminari, attuare le disposizioni del decreto n. 616 a proposito di opere idrauliche da assegnarsi alle regioni. Identiche difficoltà sono presenti nelle attuali condizioni.

Alla proposta di differimento al 31 dicembre 1980 si accompagna anche quella di una assegnazione di spesa per 100 miliardi che va indirizzata ai bacini di carattere regionale proprio per fronteggiare, non dico tutte, ma almeno le esigenze più imperiose.

Testè il senatore Ottaviani diceva che si tratta di poca cosa, che ben altro sarebbe necessario per poter rispondere alle esigenze e che in ogni caso anche nel passato lo stesso Gruppo comunista riteneva che in fondo bisognava arrivare a fare dei provvedimenti almeno per i bacini regionali. Ritengo che lo stanziamento, per quanto di livello non elevato, vada pur sempre apprezzato.

Concludendo, desidero sottolineare, per quanto riguarda l'articolo 2 del provvedimento (elemento che anche il collega Ottaviani ha richiamato poc'anzi), la delimitazione dei bacini idrografici con riferimento a quanto, ad esempio, viene disposto dal Consiglio dei ministri in una precisazione a noi nota: nel senso, cioè, di aver indicato che i bacini idrografici dovrebbero essere a carattere interregionale ed individuati con quel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 dicembre 1977.

Ritengo che il termine di 60 giorni, previsto nel decreto per la delimitazione dei bacini interregionali, dovrebbe essere utilizzato per esaminare un grosso lavoro svolto da parte del Senato: mi riferisco alle indicazioni contenute nella molto lungimirante relazione della commissione De Marchi, che vede l'Italia organizzata in bacini idrografici in dieci aree e non in 26, come è indicato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Si tratta di una questione da valutare attentamente; la raccomando al Ministro dei lavori pubblici in modo particolare.

Con queste perplessità, che non ci rendono troppo entusiasti, esprimo il consenso del Gruppo socialista alla conversione in legge di questo decreto, convinto che, pur nei suoi limiti e nelle sue ambiguità, risponda in ogni caso a quelle più importanti esigenze, di cui deve farsi carico lo stesso Ministero dei lavori pubblici. (*Applausi dalla sinistra*).

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

G U S S O , *relatore*. Desidero dire soltanto due parole, signor Presidente, per ricordare a me stesso, ma anche al senatore Ottaviani, che il precedente decreto-legge, il secondo, fu approvato dal Senato — come sappiamo — il 27 marzo e che non fu approvato anche dall'altro ramo del Parlamento, pur avendo ricevuto il parere favorevole di quella Commissione dei lavori pubblici, in quanto in quel momento quel ramo del Parlamento era intasato con i propri lavori.

Mi permetto inoltre di osservare che la sede propria per la sistemazione delle questioni precedentemente sollevate dal senatore Ottaviani, da lui ribadite anche in questa sede, penso possa essere soltanto quella della legge organica sulla difesa del suolo attualmente all'esame del Senato. Questa comunque non è la sede idonea, neanche per un provvedimento di carattere transitorio, come fu proposto dal senatore Ottaviani e dal suo Gruppo nella precedente discussione.

Occorre però che vi sia la volontà politica del Parlamento, perchè entro i pochi mesi che restano si possa arrivare all'approvazione di tale legge organica sulla difesa del suolo. Voglio sperare che questa volontà politica ci sia, che sia sufficientemente larga, ma nel frattempo è necessario che questo decreto venga rapidamente convertito. E in questo senso che io auspico si esprima la volontà di questo ramo del Parlamento.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il Ministro dei lavori pubblici.

C O M P A G N A , *ministro dei lavori pubblici*. Signor Presidente, onorevoli senatori, ho avuto occasione l'anno scorso, davanti alla Commissione lavori pubblici di questo ramo del Parlamento, di dichiarare il mio convincimento che il buon governo delle acque è condizione primaria della difesa del suolo e che questa è a sua volta condizione primaria del buon governo del territorio. Da questo convincimento, che ho voluto richiamare, deriva l'altro convincimento che il buon governo delle acque è questione di preminente interesse nazionale. Non ho difficoltà a dichiarare che la delega delle funzioni alle regioni anche per gli interventi nei bacini interregionali è da me personalmente considerata estremamente pericolosa. Consentitemi anche di ritenere abbastanza singolare la stizza di taluni miei interlocutori, da ultimo il senatore Ottaviani, nei confronti della geografia. Non so se per deformazione professionale, come titolare di una cattedra di geografia, propendo a credere che la regionalità o interregionalità dei bacini è un dato, magari non soltanto geografico, ma innanzitutto geografico.

Voi non riuscirete mai a dimostrarmi che il Volturno non è un fiume interregionale nè riuscirete mai a dimostrarmi che l'Arno è un fiume interregionale. Devo anche dire però che questo mio convincimento sul carattere preminentemente nazionale del buon governo delle acque non deriva da una considerazione occasionale e contingente sulla inefficienza delle regioni o di qualche regione; anche quando tutte le regioni risultassero incomparabilmente efficienti, riterrei che lo sforzo di programmazione per il buon governo delle acque è necessario e non può non impegnare lo Stato, in quanto questa programmazione coinvolge preminenti interessi nazionali. Semmai è questione di realizzare quelle esortazioni del senatore professore Stammati, mio predecessore al Ministero dei lavori pubblici, quando, davanti al Senato, dichiarò che si deve cercare di programmare insieme, Stato e regioni.

Quanto alle aree idrografiche, senatore Finessi, ne preferisco dieci alle quattordici, glielo concedo volentieri. Tutte queste sono comunque questioni da affrontare e risolvere in sede di esame del disegno di legge n. 811 che attende il suo turno presso la Commissione del Senato ed in questo concordo pienamente con il relatore senatore Gusso.

E ci sono altre questioni da risolvere in sede di esame del disegno di legge n. 1208 che è presso la competente Commissione della Camera; si tratta della cosiddetta miniriforma del Ministero dei lavori pubblici. Altre questioni più complesse dovremo risolvere in sede di riforma globale, come oggi suel dirsi, della funzione pubblica, ma ci sono talune questioni più urgenti, se volete minori, che possono e devono essere risolte in sede di esame del disegno di legge n. 1208, anche per disinnescare la ghigliottina (che questa volta si è dovuta disinnescare con i tre decreti-legge di cui qui si è detto) tra sei mesi, quando sarà, dell'articolo 89.

Dico che il provvedimento di oggi è un provvedimento che consentirà di decidere con ponderazione a proposito degli altri due provvedimenti che adesso ricordavo e che sono quelli dove meglio potremo confrontare i nostri diversi punti di vista, a proposito della strumentazione della difesa del suolo; diversi e tutti legittimi punti di vista, anche quelli, credo, che più suscitano la mia diffidenza di regionalista temperato o la mia diffidenza di professore di geografia, e anche quelli in base ai quali il senso dello Stato che ho ereditato da una certa cultura dà luogo a qualche cosa di più della diffidenza, addirittura alla resistenza nei confronti di certi propositi.

Ritengo, onorevoli senatori, che quando il disegno di legge che attende il suo turno presso la Commissione lavori pubblici del Senato entrerà in discussione — e mi auguro che questo possa avvenire al più presto e confido nella vostra collaborazione — potremo discutere in modo più riposato oltre che più ponderato grazie al fatto che il decreto che oggi convertiamo in legge avrà protetto questa nostra possibilità di confrontare opinioni diverse nella sede più opportuna.

**P R E S I D E N T E .** Passiamo all'esame dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

**G I O V A N N E T T I , segretario:**

*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 7 maggio 1980, n. 152, concernente il differimento del termine di cui all'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in materia di opere idrauliche relative ai bacini idrografici interregionali ed autorizzazione di spesa per opere idrauliche di competenza regionale.

**P R E S I D E N T E .** Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo articolo unico.

**M I T R O T T I .** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**P R E S I D E N T E .** Ne ha facoltà.

**M I T R O T T I .** Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, preme, in sede di dichiarazione di voto, esternare la posizione del Movimento sociale italiano-destra nazionale su questo disegno di legge di conversione del decreto n. 152. Preme ancor più farlo in quanto da parte dei rappresentanti di questa parte politica, in sede di Commissione, erano state sollevate, nelle occasioni pregresse, alcune considerazioni ed alcune osservazioni che tendevano a mettere a fuoco il problema che era sorto per carenze interpretative della normativa in vigore. Un contributo ancora più dettagliato questa parte politica aveva inteso esprimere con la presentazione di un disegno di legge, il 491, che alla data del 26 marzo era stato accorpato per l'esame in Commissione al decreto n. 36 e che non ebbe in sede di Commissione una valutazione, un dibattito, per l'assenza in quel periodo della rappresentanza di Governo. Mi preme quindi riprendere, sulle linee di queste posizioni assunte in passato, il filo

di alcune considerazioni che motivano il nostro atteggiamento. Una prima considerazione mi pare di doverla esprimere sulle lungaggini che anche questo provvedimento sta subendo; lungaggini — si motiverà — dovute a cause di *vacatio* legislativa, di assenza di rappresentanti del Governo. Ma da parte del Movimento sociale italiano-destra nazionale preme sottolineare come questi ritardi, queste assenze, incidano in una problematica di portata non trascurabile, qual è quella che oggi vede quest'Aula impegnata nella conversione di un decreto di proroga di un termine, il 31 dicembre 1979, che ha fatto registrare un'ulteriore carenza da parte del Governo di fronte ad impegni specifici assunti. Questa mi sembra una sottolineatura doverosa, se ad essa tutti noi associamo quello stato di necessità di chiarezza che nella gestione dei bacini interregionali è stato avvertito da lungo tempo; uno stato di necessità cui non ha fatto riscontro se non la lenta burocrazia del varo di un provvedimento ed, ancora più, il lento procedere da parte del Governo in una azione di ristrutturazione di un ministero che ad oggi, si dice, è alle porte tanto da suggerire una dilazione di soli sei mesi.

Noi del Movimento sociale italiano ci auguriamo che la ristrutturazione del Ministero dei lavori pubblici, così come ufficialmente risulta anticipata, approdi, subito dopo il periodo di chiusura delle Aule parlamentari, ad uno sbocco risolutivo. In questa attesa, auspichiamo tale ristrutturazione perchè dalle carenze organizzative ormai sono discese e continuano a discendere inghippi, contrattempi e ritardi di notevole portata. Ma la mia parte politica, oltre a questa attesa, vuole esprimere alcune considerazioni specifiche sul provvedimento a motivazione del voto che intende significare in quest'Aula.

Dicevo che, in uno con i ritardi pesantemente imputabili ad una inerzia di Governo che ha mostrato di non saper gestire delle scadenze autonomamente imposte, deve aggiungersi anche una procedura, da parte delle regioni, che ha creato dei conflitti con gli organi centrali dello Stato. Se di decentramento si vuole e si deve parlare,

il decentramento valido è quello che trova assonanti le posizioni dell'organo delegante e quelle dell'organo delegato. Abbiamo invece registrato e continuiamo a registrare, nella mala intesa ottica di un decentramento che significa in primo luogo e in prima ed ultima analisi unicamente travaso di capacità decisionali, che vi è stata quasi una corsa alla delega alle regioni; una corsa che ha fatto astrazione da una valutazione concreta delle possibilità operative degli organi regionali e dalle capacità tecniche — direi obbligatorie per un ente delegato — di gestire le deleghe stesse; una cosa che ha voluto significare una politicizzazione esasperata di poteri tendente a dilatarsi a macchia d'olio ed a conferire — almeno tali devo intendere le aspettative delle giunte regionali — una maggiore area di determinazione ai governi regionali.

È chiaro che dal sorgere di questi conflitti e dal prevalere purtroppo del peso politico e clientelare delle regioni non potevano non sortire esiti negativi sul piano della concretezza degli interventi; esiti negativi ai quali devono essere associati i risultati mancati di una politica di governo ritardataria, troppo lungamente impantantata in fasi di programmazione; una politica di governo miope sul piano della previsione corretta della spesa. Con il provvedimento di conversione oggi all'esame in quest'Aula, si tende a motivare l'ulteriore proroga con il fatto che sono in fase di realizzazione — è detto testualmente — « iniziative già adottate per una riorganizzazione del settore della difesa idraulica ». Siamo di fronte ad una serie di parole attraverso le quali è possibile leggere tutto con l'ottica della benevolenza, ma è altresì possibile leggere il contrario di tutto con la lente della critica severa.

Peraltro, a delucidazione e a traduzione dell'alchimia di certe formule parolaie, non è venuta da parte del Governo alcuna indicazione, alcuna certificazione di questo stato di necessità che mette il Governo stesso nelle condizioni di reggere ancora le redini dell'intervento dello Stato in questo settore. Viceversa — bene avrebbe fatto il Governo a riconoscerlo — motivazione migliore

e più certificabile poteva essere rintracciata in una analisi forse cruda ma, ritengo, severa e necessaria delle condizioni operative delle regioni: la disamina dell'impossibilità pratica ad operare delle regioni, dei casi di mancato intervento per indisponibilità finanziaria in questi settori avrebbe potuto meglio giustificare il permanere di una gestione dello Stato.

Mentre quindi si è portati a condividere un intervento di delega che renda partecipi e coinvolga gli organi periferici dello Stato anche in questo settore, si è frenati dall'analisi che tristemente siamo costretti a fare — l'abbiamo ripetuta in occasioni pregresse — di uno stato di gestione della cosa pubblica, a livello di organi periferici, inadeguato alla pioggia di deleghe che ormai sta diluviando in periferia. Da ciò scaturisce una sensazione di perplessità mia e della mia parte politica che di certo non rincuora; nè potrebbe venire un assenso al provvedimento che significherebbe avallo di un comportamento decisionale del Governo che, come ho detto, non può essere e non è condiviso.

Peraltro, anche il rigetto del provvedimento stesso porrebbe la nostra parte politica in condizione direi agnostica di fronte ai problemi che sono sorti e che sono lievitati nel settore specifico. Io fidavo, nel momento in cui ho sottoscritto il disegno di legge n. 491, di offrire una proposta concreta per una definizione univoca delle aree di intervento del settore periferico dello Stato e di quello centrale, in attesa della definizione di quella più vasta normativa — che è stata richiamata — che è in gestazione e che deve inglobare anche questa problematica. Ma le leggi quadro ritardano, la politica di indirizzo generale del settore stenta ad avviarsi mentre i problemi maturano giorno per giorno, si sommano, mostrano delle interrelazioni, creano altri problemi che si aggiungono agli esistenti in una pletera, in un ginepraio di difficoltà che viene innescato dal tipo di intervento pubblico che altro non consolida se non una rincorsa di problemi più che una loro preindividuazione.

In questo stato di cose non rimane alla mia parte politica che esprimere un voto di astensione sul provvedimento di conversione; voto che associamo alle esortazioni ed all'invito, rivolto al rappresentante del Governo, a muovere l'organizzazione centrale dello Stato sui binari di una migliore speditezza, ma altresì a promuovere, anche a livello di organi regionali, iniziative tali da rendere effettivamente efficaci le deleghe del Governo.

Ormai è trascorso notevole tempo dai primi provvedimenti di delega: ad essi sono succeduti sub-provvedimenti attuativi, ma oggi, a distanza di anni, dobbiamo lamentare ancora il giuoco dei rinvii delle scadenze. L'alunno imprevedente e impreparato che giunga alla scadenza del compimento del proprio ciclo di istruzione con dei vuoti nel proprio bagaglio viene censurato. Il Governo deve avvertire il peso di una censura dell'opinione pubblica per queste scadenze che vengono raggiunte con il vuoto di impegni disattesi. (*Applausi dall'estrema destra*).

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**E approvato.**

**Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 970**

**P I T T E L L A .** Domando di parlare.

**P R E S I D E N T E .** Ne ha facoltà.

**P I T T E L L A .** A nome della 12ª Commissione permanente, chiedo, a norma dell'articolo 77, secondo comma, del Regolamento, l'autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 150, concernente la disciplina della produzione, dell'impiego e dell'importazione della saccarina e degli altri edulcoranti artificiali » (970), approvato dalla Camera dei deputati, in quanto l'esame

in Commissione si è concluso nella odierna mattinata.

**PRESIDENTE.** Non facendosi osservazioni, la richiesta avanzata dal senatore Pittella si intende accolta.

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 150, concernente la disciplina della produzione, dell'impiego e dell'importazione della saccarina e degli altri edulcoranti artificiali » (970) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 150, concernente la disciplina della produzione, dell'impiego e dell'importazione della saccarina e degli altri edulcoranti artificiali », già approvato dalla Camera dei deputati e per il quale è stata autorizzata la relazione orale.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

**F O R N I , relatore.** Onorevole Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, ritorna al nostro esame, con il decreto-legge 7 maggio 1980, n. 150, un provvedimento già discusso e approvato da questo ramo del Parlamento.

Infatti il Senato, in data 27 marzo 1980, approvava in prima lettura il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 febbraio 1980, n. 30, concernente appunto la disciplina della produzione, dell'impiego e dell'importazione della saccarina e degli altri edulcoranti artificiali.

Trasmesso alla Camera dei deputati, il disegno di legge in questione veniva approvato nel testo del Senato dalla 6ª Commissione, in sede referente, il 15 aprile 1980; prima però di poter giungere alla discussione in Aula, decadeva.

Con lo stesso testo veniva emanato il decreto-legge 7 maggio 1980, n. 150, presentato alla Camera dei deputati il 9 maggio 1980. La Camera, nella seduta del 24 giugno, approvava con alcune modificazioni il disegno di legge di conversione ora al nostro esame. Il testo nella sua struttura essenziale è rimasto invariato rispetto a quello già votato dal Senato: pertanto basteranno poche parole per ricordare le finalità del decreto-legge.

Vengono innanzi tutto abrogate le disposizioni di legge che vietano l'importazione della saccarina, delle altre sostanze ad essa assimilate, nonché dei prodotti saccarinati contenenti le suddette altre sostanze artificiali. Si provvede altresì all'abrogazione di quelle norme che avevano consentito la produzione in Italia, in regime di monopolio, della saccarina da parte della Farmitalia, titolare di appositi contratti con il Ministero delle finanze.

L'ultimo contratto annuale, stipulato in data 19 marzo 1979, ha previsto l'obbligo per la Farmitalia di produrre per conto dell'Amministrazione finanziaria chilogrammi 60.000 di saccarina pura.

Il decreto di concessione prevedeva, oltre alla quantità di saccarina da produrre, anche il prezzo che le ditte utilizzatrici dovevano pagare al fabbricante. Tale prezzo, convalidato dal CIP, previo parere del Consiglio di Stato, era stato fissato da ultimo in lire 34.000 al chilogrammo più IVA. Di queste, lire 18.000 erano destinate all'erario e lire 16.000 al produttore. L'entrata per l'erario era stata stimata per il 1980 in lire 900 milioni iscritti nel capitolo 2312 delle entrate dello Stato.

La produzione della saccarina in regime di monopolio e il divieto di importazione sono in palese contrasto con l'articolo 37 del trattato di Roma istitutivo della CEE, approvato con legge n. 1203 del 1957.

Tale norma obbliga gli Stati aderenti a riordinare i monopoli nazionali di carattere commerciale eliminando « qualsiasi discriminazione fra i cittadini degli Stati membri per quanto riguarda le condizioni relative all'approvvigionamento e agli sbocchi ».

L'articolo 1 del decreto in esame normalizza pertanto la situazione rispetto alle disposizioni CEE facendo decadere le procedure di infrazione avviate nei confronti dell'Italia dalla Commissione della CEE nel febbraio del 1978.

Collegato strettamente con l'articolo 1 è l'articolo 4 del decreto-legge che provvede a compensare il minore introito per il bilancio dello Stato di lire 900 milioni derivanti dalla vendita della saccarina, con l'aumento dei diritti di magazzinaggio per le merci in custodia dogana (come da decreto del Ministero delle finanze del 31 gennaio 1980). Tale aumento peraltro era già stato deciso indipendentemente dal merito del provvedimento in esame.

La saccarina fin qui prodotta era stata usata solo nella fabbricazione di prodotti farmaceutici, di prodotti dietetici e dentifrici. Di fronte alla liberalizzazione del prodotto, tenuto conto della letteratura e del dibattito esistenti sugli effetti dannosi della saccarina sull'organismo umano se impiegata senza alcun limite in alimenti e bevande, il decreto prevede il divieto dell'uso della saccarina e degli altri edulcoranti artificiali nella preparazione di sostanze alimentari e bevande. È consentito l'uso in casi del tutto particolari nella preparazione di prodotti dietetici per i quali necessita apposita autorizzazione da parte del Ministero della sanità.

Per un oculato uso delle autorizzazioni si fa obbligo al Ministero della sanità di acquisire il preventivo parere dell'Istituto superiore di sanità e degli altri organi competenti (Consiglio superiore della sanità e altri organi tecnici che venissero nel frattempo istituiti).

Non ci si è voluti richiamare alle norme sull'igiene delle sostanze alimentari sia per non legarsi a una disciplina in evoluzione, sia per sottolineare il rigore e la limitazione nella concessione delle autorizzazioni. Resta chiara la possibilità dell'impiego della saccarina nei farmaci.

La Camera, per rendere la norma ancora più rigorosa, opportunamente ha stabilito, d'accordo con il Governo, che la vendita

al pubblico della saccarina e degli altri edulcoranti artificiali può essere effettuata solo in farmacia dietro presentazione di ricetta medica.

Tali prodotti pertanto sono considerati veri e propri farmaci e pertanto, dopo l'emanazione di questa legge, non potranno più essere venduti al pubblico, così come avviene, presso drogherie ed altri negozi.

L'articolo 3 è stato votato dalla Camera nel testo già approvato dal Senato con una modifica tendente a chiarire che le pene previste (sia l'arresto sia le pene pecuniarie) si riferiscono solo alle violazioni delle prescrizioni in ordine alla fabbricazione di prodotti contenenti saccarina e altri edulcoranti artificiali e non all'obbligo della vendita degli stessi al pubblico nelle farmacie dietro presentazione di ricetta medica. Per quest'ultimo caso valgono infatti le norme in vigore in materia.

La Camera inoltre ha opportunamente stralciato dal testo del decreto-legge l'articolo 5 e lo ha collocato nel disegno di legge di conversione come articolo 2. Esso regola, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 77 della Costituzione, i rapporti giuridici sorti a seguito del decreto non convertito e fa salvi gli atti e i provvedimenti emanati.

Onorevoli colleghi, per le finalità esposte, il decreto al nostro esame è senz'altro positivo: perciò il disegno di legge di conversione, già votato nella 12ª Commissione, merita il vostro consenso, al di là delle riserve, ormai d'obbligo, sull'uso della decretazione d'urgenza.

In questo caso lo strumento è servito non solo ad adeguare finalmente la nostra legislazione alle norme comunitarie, ma ad introdurre misure equilibratamente severe, nella tutela della salute dei cittadini, nel momento in cui sull'uso della saccarina e degli edulcoranti artificiali è in corso un dibattito tra gli uomini di scienza, seguito però con attenzione da tutti. Nel dubbio si è scelta la strada del rigore: la salute dell'uomo è infatti un bene che non va esposto neppure al più piccolo rischio. (*Applausi dal centro*).

**P R E S I D E N T E .** Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Ciacci. Ne ha facoltà.

\* **C I A C C I .** Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, sarò molto breve perchè si ripete qui la discussione avvenuta nella precedente occasione, il 27 marzo, sul decreto che è poi decaduto e che è stato ripresentato. Ricordo quindi molto brevemente le considerazioni che in quella occasione ho avuto modo di svolgere su questo provvedimento. La prima considerazione, già fatta per il precedente decreto dal collega Ottaviani, riguarda il ricorso alla decretazione d'urgenza che non trova giustificazione in casi come questo. Si tratta infatti di un provvedimento che accoglie direttive della Comunità europea che risalgono a molti anni fa.

Anche il relatore Forni, del resto, ha detto poc'anzi che rimane a questo proposito una riserva d'obbligo. Vorrei dire, con tutto il rispetto, che ci auguriamo che, prima che da consistenti ragioni politiche, questo vezzo del ricorso alla decretazione d'urgenza sia ucciso dal ridicolo perchè questo provvedimento, che era urgente, per essere stato presentato sotto questa forma ha impiegato un tempo molto più lungo di quello che, per una materia così limitata,

avrebbe impiegato un normale disegno di legge. È inutile insistere su questa litania. Spero che ci si renda conto del fatto che, per lo meno in certi casi, ci sono altre strade più agevoli.

La seconda considerazione, richiamata anche dal relatore e sviluppata nel precedente dibattito, riguarda le incertezze che ancora permangono a livello scientifico sull'uso massiccio della saccarina nei prodotti alimentari. Di qui la necessità di procedere con cautela, resistendo a pressioni commerciali che in questo campo potrebbero verificarsi. È in corso un dibattito — ne parlano le riviste specializzate —, ci sono molti dubbi e quindi è bene procedere con cautela.

La terza considerazione riguarda le modifiche da noi suggerite al precedente decreto che fu approvato dal Senato e che vengono pienamente confermate dal testo approvato dalla Camera. Si tratta delle modifiche all'articolo 2, nel quale si vieta l'impiego della saccarina e degli altri edulcoranti artificiali nella preparazione di sostanze alimentari e di bevande, salvo che nei casi particolari, limitatamente alla preparazione di prodotti dietetici, per i quali potrà essere concessa apposita autorizzazione dal Ministero della sanità, sentiti gli organi scientifici del Ministero e del Consiglio sanitario nazionale, come l'Istituto superiore di sanità.

### Presidenza del vice presidente **FERRALASCO**

(Segue **C I A C C I**) . Oltre a questa modifica, da noi, come dicevo, a suo tempo suggerita, la Camera ne ha introdotta un'altra altrettanto significativa e secondo noi positiva, la quale stabilisce che la vendita della saccarina e degli altri edulcoranti artificiali è riservata alle farmacie e può essere effettuata solo dietro presentazione di ricetta medica.

Il Governo questa mattina in Commissione — lo aveva già fatto, mi pare, alla

Camera — ha espresso perplessità su un divieto così drastico, a tempo indeterminato, dell'uso di edulcoranti per la preparazione di sostanze alimentari. Un tale uso alimentare — si sostiene — potrebbe essere suggerito in un avvenire anche non lontano dallo sviluppo della tecnologia che non dovrebbe essere continuamente rincorso dalla legislazione. Per questa ragione, sostiene il Governo, bisognerebbe non esser così drastici nel proibire l'uso della sacca-

rina e di altri edulcoranti artificiali nelle sostanze alimentari.

Colgo l'occasione fornita da questa preoccupazione per fare una considerazione conclusiva: qui ritorna la necessità già da noi sottolineata nel dibattito del 27 marzo e in altre occasioni di arrivare presto — a questo proposito vi è un autorevole avallo del Governo che dice che non si può tener dietro allo sviluppo tecnologico — ad una regolamentazione di tutta la produzione alimentare che subisce profonde e rapide trasformazioni con rischi molto grossi.

Quindi per gli aspetti positivi delle innovazioni tecnologiche, sia per gli aspetti negativi, quella regolamentazione di cui abbiamo discusso stamane in Commissione, che si riferisce ad una legge che ha ormai 18 anni, è quanto mai urgente perchè si stabiliscano norme precise, limiti rigorosi, poteri e competenze ben definite specialmente con la realizzazione del nuovo servizio sanitario nazionale, in modo che non ci sia bisogno di legiferare in continuazione per correre dietro, come si è detto, allo sviluppo tecnologico e per non correre il rischio di rimanere nell'incertezza di fronte alla confusione delle norme ed all'intersecarsi di poteri che spesso si paralizzano a vicenda.

Queste le considerazioni che volevo fare. Da esse risulta evidente che per questo provvedimento il nostro voto sarà favorevole. (*Applausi dalla estrema sinistra*).

**P R E S I D E N T E .** Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

**F O R N I , relatore.** Non ho nulla da aggiungere alla relazione svolta.

**P R E S I D E N T E .** Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

**O R S I N I , sottosegretario di Stato per la sanità.** I termini del problema sono stati ampiamente riassunti dall'onorevole relatore e del resto sono già noti al Senato che ha avuto modo già di dibattere recentemente la materia. Ometto pertanto di far cenno alle motivazioni di ordine generale

che consigliano l'adozione della norma all'esame del Senato.

Mi permetto soltanto di sottolineare come la più significativa modificazione proposta dalla Camera rispetto al precedente testo approvato dal Senato in sede di primo decreto, poi decaduto, consista nel prevedere l'aggiunta all'articolo 2 di un secondo comma del seguente tenore: « La vendita al pubblico della saccarina e degli altri edulcoranti artificiali di cui al precedente comma a fini di dolcificazione può essere effettuata solo in farmacia dietro presentazione di ricetta medica » È stato qui detto che si tratta di una innovazione. In effetti non è proprio così. La finalità dell'emendamento è certamente quella di evitare la libera disponibilità della saccarina e degli altri edulcoranti artificiali come tali, cioè non in quanto aggiunti a sostanze medicamentose o altro, con libera disponibilità da parte del consumatore che potrebbe approvvigionarsene anche presso servizi di generi alimentari o di supermercati, vanificando l'obiettivo stabilito dall'articolo 2 della norma che è appunto quello di evitare l'uso indiscriminato di saccarina che, secondo alcuni, potrebbe avere effetti negativi, soprattutto oncogeni, sulle basse vie urinarie. Ma vorrei ricordare, a chi temesse che questa misura possa apparire troppo drastica, che la riserva di vendita nelle farmacie e l'obbligo di presentazione della ricetta medica come sopra previsto, non costituiscono una novità rispetto alla norma preesistente negli anni precedenti. Infatti le norme vigenti in regime di monopolio, ed in particolare il decreto ministeriale 18 giugno 1946, all'articolo 15, già prevedevano tale obbligo, sia pure nell'ambito di una normativa avente finalità fiscali, che però nel concreto raggiungeva lo stesso risultato limitante la libera vendita della saccarina.

Nelle more dell'approvazione del primo decreto sino ad oggi, abbiamo visto che in effetti l'abrogazione di queste norme di natura fiscale era interpretata come una liberalizzazione della vendita della saccarina nelle sedi più improprie; di qui la modificazione, nella rielaborazione del decreto, del

testo originario di esso per quanto attiene alla precisazione di questo punto.

Il decreto fa inoltre fermo il divieto generale dell'impiego della saccarina o di altri edulcoranti artificiali nella preparazione di sostanze alimentari e di bevande. C'è stata una discussione, a questo proposito, nell'iter parlamentare e il senatore Ciacci ha ricordato anche una preoccupazione del Governo, manifestata alla Camera e che qui devo confermare.

Queste eccezioni sono legate alla necessità di prevedere, per quanto attiene ai prodotti dietetici, che sono prodotti speciali, destinati a soggetti che abbisognino di alimentazione particolare, la possibilità di usare edulcoranti, possibilità circondata, peraltro, da particolari cautele. Tali cautele sono costituite da autorizzazioni, caso per caso, che vengono date per tutti i prodotti dietetici con decreto ministeriale, previ esami analitici dell'Istituto superiore di sanità e previo parere di un'apposita commissione in cui l'Istituto superiore è ampiamente rappresentato da quattro funzionari.

Queste misure, del resto, sono analiticamente previste dalla vigente legge. Il Parlamento ha ritenuto (ed il Governo non ha insistito sull'avviso contrario) di mantenere in ogni caso, invece, come non valicabile, il divieto assoluto di usare negli alimenti comuni non solo la saccarina, ma anche le altre sostanze edulcoranti. Nessuna deroga è possibile; non solo la saccarina, su cui non c'è questione, ma neppure tutti gli edulcoranti artificiali, che sono una gamma — come è stato ricordato — in continua evoluzione, ai sensi di questo decreto, potranno mai essere usati negli alimenti.

È sicuramente una norma molto severa ed il Governo ha accettato questo orientamento del Parlamento. Ha semplicemente osservato alla Camera ed anche qui al Senato che l'orientamento di sancire legislativamente questo divieto assoluto, anziché consentire eventuali deroghe attraverso procedure particolari quali quelle previste dagli articoli 7 e 22 della legge n. 283, può porre il problema, a fronte di una evoluzione tecnologica intensa in materia di edulcoranti artificiali, di dover rincorrere

con la legislazione le modificazioni di carattere tecnico-produttivo, che potrebbero verificarsi sul piano internazionale.

Questa osservazione che è stata fatta — e che ho voluto ricordare anche in relazione all'intervento dell'onorevole Ciacci — ci pone dei problemi di organizzazione complessiva della nostra legislazione sanitaria, per evitare di passare da situazioni di fatto non tali da tutelare pienamente la salute a legislazioni iperdrastiche che non ci consentono l'adeguamento della realtà della produzione e del consumo del nostro paese a ciò che accade, anche in rapporto appunto all'evoluzione tecnica, nei paesi più avanzati del mondo.

Ciò detto, per chiarezza e anche per rispondere ad alcuni rilievi che sono stati fatti, si sottolinea l'estrema necessità di approvare, nei termini, la conversione in legge del decreto. Lo strumento della decretazione, variamente criticato, con argomentazioni che comprendo perfettamente, ha comunque avuto il positivo effetto di interrompere quelle procedure internazionali che sarebbero conseguite alla nostra inadempienza all'articolo 37 del trattato di Roma ove fosse rimasto il regime di monopolio. Tuttavia, ove il decreto non fosse convertito in legge tempestivamente, evidentemente questa situazione di inadempienza del nostro paese si riproporrebbe con gli effetti non positivi facilmente intuibili.

In sostanza il decreto, limitando, con questa severità, l'uso della saccarina e degli altri edulcoranti negli alimenti, costituisce sicuramente una forma di garanzia massima. È certamente problema generale del nostro paese è quello di evitare che si crei una divaricazione a forbice tra norme molto severe e realtà magari non sempre conformi alla giusta severità delle norme. Il che pone il problema del controllo e degli strumenti di effettiva verifica. Essi, come è stato giustamente ricordato, sicuramente implicano temi generali che il Parlamento avrà occasione di affrontare allorché questa materia sarà alla sua attenzione.

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

**B U Z I O**, segretario:

**Art. 1.**

È convertito in legge il decreto-legge 7 maggio 1980, n. 150, concernente la disciplina della produzione, dell'impiego e dell'importazione della saccarina e degli altri edulcoranti artificiali, con le seguenti modificazioni:

*All'articolo 2 è aggiunto il seguente comma:*

La vendita al pubblico della saccarina e degli altri edulcoranti artificiali di cui al precedente comma, a fini di dulcificazione, può essere effettuata solo in farmacia, dietro presentazione di ricetta medica.

*All'articolo 3, le parole: del precedente articolo 2 sono sostituite dalle seguenti: del primo comma dell'articolo 2.*

*L'articolo 5 è soppresso.*

*(È approvato)*

**Art. 2.**

Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in base alle disposizioni contenute nel decreto-legge 25 febbraio 1980, n. 30.

*(È approvato).*

**PRESIDENTE.** Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

**PITTELLA** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**PITTELLA.** Signor Presidente, onorevoli senatori, al Gruppo dei senatori socialisti il decreto-legge in esame appare

opportuno, utile e rispettoso dell'urgenza che la sua problematica impone.

È opportuno perchè esso è sicuramente inteso ad eliminare potenziali distorsioni di uso della saccarina e dei dolcificanti e perchè stabilisce una volontà precisa in una fase di disquisizione e di dibattito sui vantaggi e i danni legati all'uso di alcuni prodotti, opinioni spesso esasperate dalla stampa, talvolta causa di ansie e di perplessità da parte dei cittadini; il decreto, infatti, evitando la liberalizzazione della saccarina e degli altri edulcoranti in genere, e disciplinandone la produzione, l'impiego e l'importazione, si rende interprete della problematica che il dibattito tecnologico ha posto in relazione ai vantaggi e agli svantaggi per la salute dell'uomo, offrendo così garanzie per la sua tutela, senza incorrere in misure di diniego non motivato che non sarebbero nè giuste, nè adeguate ai reali bisogni dei cittadini.

D'altronde modifiche legislative nel senso di maggiore e più diffusa utilizzazione di sostanze biologicamente attive sono possibili, sempre che e solo quando ricerche attente e responsabili e sperimentazioni serie avranno stabilito la innocuità per lo stato di salute dell'uomo, che non deve, in nessun caso, essere messo in pericolo!

Infatti l'avanzata tecnologica potrà portare a risultati tali da imporre nel tempo ulteriori modifiche legislative anche nei riguardi degli edulcoranti da usare negli alimenti non solo a scopo dietetico.

Ma il decreto in esame è anche utile perchè stabilisce, in casi particolari, l'impiego dei dolcificanti nella preparazione dei prodotti dietetici previa autorizzazione del Ministero della sanità, confortata dal parere tecnico dell'Istituto superiore di sanità, e perchè vincola la vendita alla presentazione in farmacia di ricetta medica.

Non dunque uso incongruo nè indiscriminato, ma doverosa limitazione: non tanto intesa a fini fiscali, come nella precedente normativa, ma invece protesa a tutelare la salute dell'uomo, compito precipuo delle nostre istituzioni democratiche, e rispettosa della problematica che è in atto perchè nella confusione informativa sul ma-

le e sul bene che possono determinare gli edulcoranti si è avvertito il bisogno di esprimere subito una norma aderente alle cose certe di oggi, rispettosa del cittadino utente e nello stesso tempo sensibile alla evoluzione tecnologica e scientifica ed anche perchè l'Italia non poteva non adeguare le sue leggi alle direttive comunitarie europee.

Per questi motivi il Gruppo dei senatori socialisti vota a favore della conversione del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 150.

**P I S T O L E S E .** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**P R E S I D E N T E .** Ne ha facoltà.

**P I S T O L E S E .** Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, poche considerazioni da parte del Gruppo del movimento sociale in relazione al disegno di legge di conversione del decreto in esame.

La prima osservazione che vorrei fare è quella che riguarda naturalmente l'uso e l'abuso del ricorso al decreto-legge di cui si è tante volte parlato in quest'Aula. Ma nel caso particolare diventa addirittura risibile il fatto che l'urgenza di questo decreto dovrebbe soltanto essere evidenziata dalla circostanza che da molti anni noi non abbiamo attuato le direttive comunitarie e quindi per non incorrere nei famosi provvedimenti della Corte di Lussemburgo bisogna fare presto per evitare il giudizio contro l'Italia.

Onorevole Sottosegretario, la prego di tener presente che l'Italia è il maggiore cliente della Corte di Lussemburgo se è vero che oltre il 50 per cento dei giudizi che pendono riguardano le inadempienze dell'Italia. Ella sa anche perfettamente che proprio in questi giorni, anzi la prossima settimana verrà in Aula un disegno di legge per una delega generica al Governo per recepire le direttive comunitarie direttamente con iniziative governative mentre, come lei sa, la differenza tra regolamenti e direttive è proprio questa: i regolamenti comunitari hanno una efficacia immediata negli

Stati membri, mentre le direttive debbono essere recepite con atto legislativo. Ora, la delega al Governo viene giustificata — e ne abbiamo parlato proprio questa mattina — dal fatto che abbiamo più di 80-90 direttive comunitarie non recepite, tutte in ritardo di due o tre anni, per cui la delega in bianco dovrà servire al Governo per emanare questi provvedimenti che oggi avete attuato con un decreto-legge, ma che dalla prossima settimana in poi adatterete semplicemente con iniziative del Governo, il quale dovrà recepire le direttive comunitarie come atto di Governo senza nessuna deliberazione e nessun esame da parte del Parlamento. Interterremo su quel provvedimento di legge che verrà la prossima settimana perchè veramente diventa una delega in bianco; cioè praticamente non esistono più le garanzie dei Parlamenti nazionali sul recepimento delle direttive tanto più che sappiamo, come è avvenuto tante volte soprattutto per i provvedimenti in agricoltura, che le direttive comunitarie partono in una certa maniera e vengono recepite in Italia in una maniera completamente diversa, per cui poi siamo denunciati per la cattiva attuazione delle stesse. E quindi siamo i famosi clienti della Corte di Lussemburgo per le nostre continue inadempienze.

Fatta questa osservazione, mi permetto soltanto di formulare qualche considerazione sul testo del disegno di legge. In definitiva, mentre da una parte si vuole imporre una limitazione, un controllo — è vietato, per carità, usare la saccarina ed altri edulcoranti per la preparazione di sostanze alimentari e bevande — facciamo poi la prima eccezione: la vendita al pubblico può essere fatta in farmacia. Si tratta quindi di una mezza liberalizzazione. Sono le famose cose mai chiare, mai precise: un po' diciamo no e un po' facciamo subito l'eccezione con quanto è stato detto con l'emendamento approvato alla Camera.

Ma le faccio un'altra considerazione di ordine tecnico. Mi deve dire come faranno a verificare se veramente siano stati usati o no gli edulcoranti nei cibi alimentari. Lei sa che in un'altra direttiva comunitaria è previsto che il famoso latte in polvere deve

essere usato soltanto per alimentazione animale mentre viene usato tranquillamente in tutti i prodotti caseari da tutti i caseifici perchè non abbiamo il mezzo di controllare.

Abbiamo discusso se si poteva eventualmente aggiungere, nel latte in polvere, l'amido, che è una sostanza controllabile, ma si è avuto paura che l'amido potesse far male; si era pensato a dei coloranti, ma questi possono essere decolorati. Mentre stiamo ancora discutendo, come avviene da alcuni anni, su quale possa essere il mezzo per stabilire se in un cibo vi è latte in polvere, lo si continua tranquillamente ad usare per l'alimentazione umana invece che per l'alimentazione animale. Allora mi domando se il Ministero avrà i mezzi e le possibilità di controllare se nei prodotti alimentari vi siano zuccheri o saccarine e quali mezzi e possibilità di controllo tecnico vi siano, a prescindere dalla mancanza completa di fiducia in queste funzioni di controllo che lo Stato non esercita mai in nessuna materia (immaginatoci se le eserciterà sulla saccarina e sullo zucchero!).

Un'ultima considerazione riguarda l'articolo 5 che è stato soppresso e che poi è stato invece inserito come articolo 2 del disegno di legge. Anche questo è un fatto che avviene sempre: il Governo emana dei decreti-legge che non possono essere convertiti perchè sono sbagliati o perchè l'Aula li respinge ed ogni volta si fanno salvi tutti gli effetti che si sono verificati. Dovrebbe valere un principio generale di diritto per cui chi sbaglia paga: se il Governo ha emanato delle norme che il Parlamento non approva, non vedo perchè debba essere il cittadino italiano a pagare gli errori del Governo. Ogni volta inseriamo questo famoso articolo 2 che deve sanare gli errori del Governo. Il Governo sbaglia, il Parlamento respinge il decreto-legge perchè non è conforme alla propria volontà politica e subito dopo, nell'altro decreto-legge, si dice che sono fatti naturalmente salvi gli effetti che si sono determinati a tutela degli interessi dei terzi. Ecco dunque che il cittadino paga l'errore del Governo quando il Parlamento ha condannato il Governo respingendo il decreto-legge.

Con queste considerazioni e queste critiche, riconosco però che vi è un aspetto positivo nel risolvere il problema della saccarina, come ci è imposto da una direttiva comunitaria; e io sono sempre un notaio attento nell'applicazione delle direttive comunitarie nel nostro ordinamento positivo, perchè so che in genere una direttiva quando arriva in Italia viene modificata, cosicché, mentre l'Europa va in un senso, l'Italia va in senso opposto, per cui ogni direttiva viene sistematicamente modificata secondo una impostazione politica del nostro paese. Da buon notaio, sono dunque favorevole a che venga recepita la direttiva; ma siccome ho manifestato questi dubbi e queste perplessità, dichiaro che il Gruppo del movimento sociale italiano si astiene dal voto su questo provvedimento. (*Applausi dall'estrema destra. Congratulazioni*).

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

« **Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, concernente norme per l'attività gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno 1980** » (968) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

**P R E S I D E N T E .** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, concernente norme per l'attività gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno 1980 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore D'Amelio. Ne ha facoltà.

**D ' A M E L I O .** Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi,

credo che non sia necessario spendere molte parole per ricordare le vicende che hanno impedito, fino ad oggi, l'approvazione di un provvedimento legislativo recante norme per l'attività gestionale e finanziaria per gli enti locali per il 1980. La crisi di Governo e il turno elettorale hanno fatto cadere i due precedenti decreti-legge che regolava-

no la materia, il n. 662 del 30 dicembre 1979 e il n. 35 del 29 febbraio 1980. Il primo era stato approvato dal Senato, che si era impegnato in uno sforzo lodevole di approfondimento della materia e — possiamo dirlo con orgoglio — anche di miglioramento del decreto, ponendo in alcuni punti le basi per una nuova legislazione.

### Presidenza del vice presidente OSSICINI

(Segue D'AMELIO). Il Governo nella relazione programmatica si è impegnato a risolvere l'annoso problema della finanza locale in tempi brevi. Anche se il Governo è dovuto ricorrere ad un altro decreto-legge per il 1980, al fine di evitare vuoti legislativi, mi auguro che rimanga valido l'impegno a ridefinire tutta la materia della finanza locale in un disegno di legge organico che, fatti salvi gli irrinunciabili principi dell'autonomia degli enti locali, ridia slancio e vigore all'attività degli stessi in una dimensione storica nuova e moderna insieme, capace di esaltare il ruolo degli amministratori, che spesso si vedono costretti al ruolo di mera esecuzione che fiacca le migliori energie, svilisce le volontà, umilia le più profonde sensibilità.

È utopia chiedere che entro il 1980 si pervenga ad un provvedimento definitivo per la finanza degli enti locali? A me non sembra, soprattutto se si pensa che la situazione è giunta ad uno stadio di degrado inaccettabile; che non si può continuare con i provvedimenti tampone annuali, finalizzati soltanto a sanare situazioni pregresse, senza dare alcuna prospettiva di programmazione seria e qualificata dei complessi problemi della comunità locale, senza far uscire cioè gli amministratori dal disorientamento e dall'incertezza creati proprio dalla pioggia dei ricorrenti decreti-legge, che non creano nulla di nuovo. Non sembra utopia, soprattutto se si pensa realisticamente ad un primo provvedimento legislativo che anticipi

il disegno organico e si muova in un quadro di sviluppo.

Un partito qual è la Democrazia cristiana, il mio, che ha fatto dell'impegno autonomistico la bandiera della sua ispirazione ideale e del suo stesso impegno politico, non può consentire che si procrastini ulteriormente la situazione attuale e che si lascino allo sbando le amministrazioni locali. Tutto questo, ovviamente, nella consapevolezza che la Democrazia cristiana non è solo il partito delle autonomie, ma è anche il partito che ha responsabilità di Governo: responsabilità verso una maggioranza della quale fanno parte altre forze politiche e responsabilità anche verso gli altri partiti democratici presenti in Parlamento.

Ciò impone una serie di doveri verso se stessi e verso gli altri, tutti quelli che sono chiamati a dare il loro costruttivo apporto per ridefinire con una legge organica il nuovo modo di essere e di operare degli enti locali.

Perciò sono fiducioso che, dal solidale impegno di tutti, deriverà un più coerente e responsabile atteggiamento di tutte le forze politiche e democratiche in questo 1980, sì da pervenire al più presto ad un provvedimento sulla finanza locale.

Solo così si potrà porre fine ad un modo di procedere incerto, frammentario, a volte settoriale e persino punitivo. Sì, punitivo, perchè i provvedimenti fin qui messi in atto, a volte, hanno punito le amministrazioni che hanno fatto bene e che hanno rispet-

tato la elementare norma della buona amministrazione, quella di contenere le spese in misura uguale e proporzionata quanto meno alle entrate.

È certamente un sistema negativo quello dei trasferimenti effettuati sulla base della spesa storica del 1976. Ciò è tanto più vero se si pensa che questo sistema, sin dalla partenza, riproduceva forti sperequazioni. Gli stessi dati forniti recentemente dal Ministero dell'interno, così come ha rilevato il relatore, relativi alla situazione finanziaria di province e comuni per il 1977-1978, forniscono la prova di distorsioni e squilibri assai accentuati. È certamente una palese ingiustizia — palese quanto grave — trattare con lo stesso metro, per esempio, la realtà meridionale e quella più opulenta del Nord Italia, della campagna e dei centri urbani. La realtà meridionale, in particolare, complessa e difficile per motivi storici, ambientali, culturali non può essere considerata con superficialità, nè tanto meno con prevenzione. C'è una capacità creativa pur nella complessità della realtà: essa va colta ed esaltata con leggi idonee, aperte. Allo sviluppo del Sud molto, a mio avviso, potrà concorrere anche una adeguata legge per gli enti locali, che assicuri alle amministrazioni locali del Mezzogiorno contributi dello Stato in misura diversa e maggiore, sulla base di parametri del tutto nuovi, più realistici, più veri, più rispondenti alle esigenze e alla realtà del Sud.

Credo sia anche negativo aver tolto agli enti locali la capacità autonoma di imposizione, oltre tutto perchè ciò non sollecita la forza programmatica che è sempre preziosa, anzi indispensabile, per gli enti locali. Chi ha vissuto e vive la vita degli enti locali, le difficoltà a far fronte ad esigenze reali che nessun decreto-legge riuscirà mai a recepire fino a quando non si abbandonerà del tutto una certa mentalità ragionieristica, se non ispettiva o quanto meno di controllo limitativo della stessa autonomia degli enti locali, chi vive, dicevo, questa complessa realtà, non può dichiararsi soddisfatto degli spazi angusti dello stesso decreto-legge in esame, anche se — è onesto

riconoscerlo — esso è migliore dei precedenti.

È necessario quindi prendere atto del fatto che così non si può procedere e che gli allarmi e gli "SOS" lanciati dagli amministratori locali e per essi dalle organizzazioni ANCI ed UPI, che tanti meriti hanno acquisito per le lotte e le rivendicazioni delle quali si sono fatte carico — tra poco ascolteremo l'amico Ripamonti che, con l'accoramento e la passione che lo distinguono, anche nella veste di presidente dell'ANCI, certamente si farà portatore delle necessità degli enti locali e dell'esigenza primaria e indilazionabile di pervenire subito alla riforma della finanza locale — nascono da una realtà cruda e drammatica e che questi "SOS" o vengono subito ascoltati e accolti, e allora potranno dare frutti buoni anche in direzione del rafforzamento della democrazia, oppure cadranno nell'apatia e forse, fatto più grave, nella diffidenza del vertice burocratico o politico o dell'uno e dell'altro insieme, e allora nessuno potrà frenare il fallimento anche dello Stato democratico, che si regge e prende vigore dalla partecipazione convinta e democratica degli enti locali.

Mi auguro che ciò non sia e che lo Stato democratico sappia invece avere intelligenza viva, volontà pronta e decisa nel dare agli enti locali finalmente la tanto attesa, sospirata riforma. (*Applausi dal centro*).

**P R E S I D E N T E .** È iscritto a parlare il senatore Scevarolli. Ne ha facoltà.

**S C E V A R O L L I .** Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, con un ritardo, rispetto ai suoi tempi fisiologici, che probabilmente non trova precedenti nelle vicende del Parlamento, ci avviamo a varare il provvedimento che regola l'attività finanziaria degli enti locali per l'anno in corso.

Il dibattito che attorno a queste misure si è aperto è stato assai ampio, malgrado le caratteristiche di provvedimento tampone. Nelle diverse tornate che, in concomitanza con i tre decreti presentati, hanno impegnato il Parlamento, non è mancato il modo di approfondire i temi che caratteriz-

zано questo vitale settore della vita del paese e che hanno visto delinearsi schieramenti e contrapposizioni.

Al punto in cui siamo, possiamo dire di aver compiuto ogni possibile sforzo per dare ai contenuti di questa legge una configurazione accettabile. Non resta che il dovere di porla al più presto a disposizione degli amministratori come strumento per fugare le incertezze che finora hanno pesato sulla gestione finanziaria e amministrativa degli enti locali interessati.

Dobbiamo semmai prendere atto della capacità dimostrata da migliaia di amministratori che hanno saputo governare anche in mancanza di provvedimenti definitivi.

I contenuti del provvedimento, anche se sono scaturiti da un confronto proficuo e aperto tra le associazioni rappresentative, l'Esecutivo e il Parlamento — e in questo riconosciamo la loro positività — contengono limiti e incongruenze che non hanno consentito purtroppo di spingere oltre il 1980 l'efficacia dei meccanismi finanziari individuati. Purtroppo, infatti, scontando gli effetti di una situazione che, con l'accelerazione del processo inflazionistico negli anni '70, aveva portato la finanza locale a livelli pericolosissimi di incontrollabilità dei *deficit* e dei debiti accumulati, siamo ancora nella prima fase dell'azione di intervento, nel campo delle misure di pronto intervento e di un vigilante controllo.

L'avvio della fase di reale risanamento e di riequilibrio è infatti assai complessa da affrontare. Appare quindi quanto mai opportuno richiamare in questa sede l'attenzione, ancorchè sulle norme in approvazione, sull'impegno che le forze interessate a risolvere i problemi che permangono debbono darsi per avviare subito il processo di formazione del provvedimento per una riforma che dia respiro più ampio alla finanza locale. Ci si chiede per esempio come si possa pretendere una programmazione degli interventi degli enti locali, che pure le nuove norme sulla finanza pubblica impongono, se la maggior parte delle risorse finanziarie per cui essi devono programmare non possono essere individuate tempestivamente.

Il venir meno finora di precise responsabilità dell'Esecutivo è causa di fatto di un processo a catena verso il basso, che può riflettersi in un fenomeno di deresponsabilizzazione generalizzata di dimensioni talmente ampie da vanificare gli intenti che hanno mosso tutta la produzione legislativa di questi ultimi anni.

Ma il problema non è solo quello di rispettare tempi congrui per una possibile programmazione: esiste anche il grosso problema di riportare veramente a nuovo l'assetto finanziario dei comuni e delle province. Le difficoltà di risalire a cause ed effetti distorsivi di una ordinata, equa ed efficiente amministrazione non può giustificare ulteriori ritardi nell'affrontare in chiave strutturale il problema della finanza locale. Finora ci si è limitati ad intervenire per non peggiorare la situazione. Ebbene, alla lunga, questo atteggiamento risulta inefficace poichè i modelli di riferimento in cui i provvedimenti hanno agito meccanicamente sono i più disparati (spesa storica) ed è pertanto iniquo consolidare una situazione in cui amministrazioni non rigorose e amministrazioni oculate ricevono trattamenti uguali.

Al contrario, occorre riportare non solo lo stesso rigore amministrativo a livello di tutto il territorio, ma bisogna soprattutto agire per innescare meccanismi capaci di colmare i grossi squilibri che in termini di servizi ed infrastrutture, e quindi anche in termini di nuovi investimenti, investono i comuni più poveri ed arretrati. Ciò sarà possibile solo se con la riforma della finanza locale verrà affrontato il problema della necessaria autonomia in campo tributario agli enti locali.

Un breve cenno va fatto sulla riforma delle autonomie locali, riforma che il Partito socialista italiano auspica e rivendica da lungo tempo e che è divenuta ormai urgente ed indispensabile. Infatti, al di là dello Stato centralizzatore e della dispersione dei provincialismi e dei municipalismi, l'ordine disegnato dalla Repubblica delle autonomie vive in una armoniosa distribuzione dei poteri e delle responsabilità, fonda il ruolo delle istituzioni nella vita democratica del popolo, nella sua partecipazione diretta e nel-

l'azione legislativa ed amministrativa dei suoi rappresentanti, dal consiglio di circoscrizione al comune, alla provincia, alla regione, al Parlamento. Questi devono essere, onorevoli colleghi, gli obiettivi sui quali convogliare critiche e proposte emerse in sede di dibattito e su questi obiettivi, con il voto di approvazione del provvedimento in esame, le forze politiche democratiche devono sentirsi fortemente impegnate per realizzarli.

**P R E S I D E N T E .** È iscritto a parlare il senatore Bonazzi. Ne ha facoltà.

**B O N A Z Z I .** Signor Presidente, onorevoli colleghi, torniamo dopo alcuni mesi su questo tema il cui rilievo non è necessario sottolineare particolarmente. Il fatto però che su questo argomento siamo stati impegnati in quest'Aula alcuni mesi fa, in una seduta che ricordiamo combattuta e che ha riservato anche imprevisti, che ha rotto su alcuni punti significativi la logica degli schieramenti, se ci può esimere dal riprendere nel loro complesso le valutazioni connesse al tema della finanza locale, ci impone, forse ancora di più, di fare alcune considerazioni sul significato del risultato che il Parlamento si accinge a varare in relazione alla proposta iniziale contenuta nel decreto del 30 dicembre 1979, n. 662, da un lato, per la componente positiva che ha rappresentato il concorso dato dal Parlamento nella formazione della legge che stiamo per approvare, dall'altro per la componente negativa che deriva dal fatto che ancora una volta (come altri colleghi hanno sottolineato, ma non basta sottolinearlo ogni volta che si tratta questo tema, quasi ritualmente; si tratta di chiedersi poi quali sono le ragioni politiche per le quali neanche questa volta si è pervenuti a tale risultato) non si è giunti a dei risultati di effettiva riforma. Discutiamo infatti di un provvedimento che per sua natura ha carattere transitorio e di attesa di una riforma organica, perlomeno avviata in modo significativo.

Desidero poi fare alcune considerazioni sugli intendimenti e sugli impegni con cui il Governo in carica dovrà affrontare (avrebbe dovuto già farlo, ma sentiremo cosa ci

dirà il sottosegretario Fracanzani, che rappresenta qui il Governo, su ciò che il Governo ha fatto e intende fare) il problema della finanza locale per gli anni futuri e in modo particolare per il 1981.

Devo fare innanzitutto alcune considerazioni sul significato, da un lato positivo e dall'altro negativo, della conclusione cui stiamo pervenendo. I colleghi ricordano che il nostro Gruppo, dopo un dibattito in Commissione e in Aula combattuto e impegnato, si astenne sul risultato complessivo che il Senato allora approvò. Noi siamo oggi in grado di votare favorevolmente questo provvedimento, proprio per gli stessi motivi che allora ci indussero ad astenerci, nonostante le modificazioni che sottolineammo, ottenute nel lavoro di Commissione e soprattutto in Aula.

Siamo in grado di dare un voto positivo perchè alcuni dei nodi che allora restavano da sciogliere sono stati sciolti nella direzione che noi stessi avevamo proposto, nell'esame che sui decreti emessi dopo la decadenza del primo la Camera dei deputati ha effettuato. Sono le questioni che riguardano (ricordo soltanto i nodi principali) il finanziamento del disavanzo delle aziende di trasporto, in conseguenza dell'applicazione dei nuovi contratti nazionali; è una redazione meno contraddittoria, meno difficile dell'articolo 6, che già aveva subito una significativa modificazione in questa sede.

Ricordo ciò ai colleghi democratici cristiani in particolare, e lo ricordo al collega D'Amelio, perchè, pur prendendo atto che oggi tutto il Gruppo democristiano è d'accordo nell'apprezzare i risultati raggiunti, allora questi due risultati ed alcuni altri di minor rilievo non si poterono conseguire qui in Senato proprio per l'opposizione del Gruppo democratico cristiano. Altre modificazioni significative, quelle dell'articolo 2, le stesse modificazioni introdotte nell'articolo 6, furono ottenute non con il concorso del Gruppo democratico cristiano, ma nonostante l'opposizione tenace del Gruppo democratico cristiano dalla quale si dissociarono alcuni colleghi della stessa Democrazia cristiana.

Ricordo queste cose perchè a me pare che uno degli aspetti politici più significativi su cui dobbiamo riflettere noi, i compagni socialisti che condussero insieme con noi la battaglia che portò all'approvazione di emendamenti significativi al testo iniziale, quella parte della Democrazia cristiana che diede un contributo importante su alcuni punti rilevanti, sia che questo provvedimento, la serie anomala di decreti-legge che sono stati necessari per dare ossigeno alla finanza locale in attesa di un provvedimento definitivo, ha rappresentato un segno di inversione allarmante di un processo di riforma della finanza locale che si era iniziato negli anni 1977, 1978 e 1979.

Quando la nostra parte denuncia, come causa della involuzione politica di cui oggi scontiamo le conseguenze, una netta modificazione di orientamento in alcuni partiti che a questo processo avevano contribuito, e nella Democrazia cristiana in modo particolare, io credo che una prova significativa, difficilmente confutabile, si possa trovare nella vicenda che ci ha impegnato sui provvedimenti per la finanza locale quest'anno.

D'altra parte qualche voce autorevolissima nel convegno di Brescia della Democrazia cristiana ha pure proposto chiaramente come uno degli obiettivi di questa fase politica quello di recuperare alcuni risultati che sul terreno delle autonomie, particolarmente della finanza, si sono conseguiti negli anni scorsi. Ricordo queste cose perchè credo che se dobbiamo apprezzare il risultato che abbiamo raggiunto come un segno della forza dello schieramento autonomistico, tuttavia non dobbiamo dimenticare che qualche cosa rispetto alla volontà comune che si era formata negli anni 1978-1979 si è modificata; un impegno si è incrinato, per certi aspetti si è invertito. Io credo che più che una giustificazione sia un alibi quello che il collega D'Amelio ha formulato per giustificare il succedersi di tre decreti-legge: la crisi governativa e la consultazione elettorale. No, vi erano le condizioni — e noi lo abbiamo ripetutamente affermato — per provvedere tempestivamente, se si fosse voluto, ad approvare un prov-

vedimento, come quello che stiamo esaminando, coerente con i provvedimenti del 1978 e del 1979; vi erano le condizioni per approvare un complesso di norme per la finanza locale del 1980, tempestivamente e cioè entro il 31 dicembre 1979. Se si è dovuto ricorrere ai decreti-legge reiterati è perchè si è sviluppato nel paese e nel Parlamento un confronto tra un tentativo di inversione di tendenza e la volontà, che è stata anche questa volta sorretta dagli amministratori locali, dalle popolazioni, dalle loro associazioni, di conservare e consolidare i risultati che si erano raggiunti. Non ci tragga in inganno il fatto che l'espedito, così pericoloso dal punto di vista costituzionale, e quindi in ogni caso non giustificabile, del ricorso ai decreti-legge si è in definitiva ritorto contro chi lo ha utilizzato perchè ha consentito, attraverso un più lungo periodo di confronto nel paese e nel Parlamento, di introdurre miglioramenti che nella prima fase dell'esame che abbiamo svolto qui in Senato, non eravamo riusciti ad introdurre. Sono le contraddizioni in cui incorre chi si impegna in imprese come queste. Gli obiettivi non sempre possono essere raggiunti; anzi gli strumenti concepiti per un certo fine possono ritorcersi contro quegli stessi che li hanno utilizzati.

Si tratta in ogni caso di un sintomo molto grave rispetto al quale dobbiamo essere avvertiti per il confronto che inevitabilmente si aprirà (e metteremo ancora una volta in questa occasione alla prova la volontà delle varie forze politiche) per la formulazione e l'approvazione dei provvedimenti per la finanza locale per il 1981 e per gli anni successivi.

Come dicevo, il provvedimento che stiamo esaminando giunge a noi (faccio il confronto non tanto con il decreto-legge ultimo, quello che dobbiamo convertire in legge, quanto con il decreto-legge iniziale perchè la filiazione è continua tra l'uno e l'altro e per valutare quanto dell'ispirazione iniziale sia cambiato, bisogna fare questo confronto) profondamente modificato per quanto riguarda — faccio solo qualche accenno — il regime gestionale, con una regolamentazione dei vari provvedimenti in

materia di trattamento economico, profilo professionale, regolamentazione giuridica del rapporto di lavoro rispettosa della complessità del panorama degli enti locali, ispirata alla tendenza ad una unificazione ma nello stesso tempo consapevole delle difficoltà e delle diversità che si debbono affrontare e riconoscere nel tentativo di inquadrare unitariamente rapporti di lavoro che hanno caratteristiche così diverse come sono quelli che regolano i dipendenti di un piccolo comune del Meridione o del Trentino rispetto a quelli di grandi città come Roma o Milano.

A me pare che l'articolo 2 così come è stato concepito rispetti questi criteri. Voglio porre, perchè è stata posta — e mi sembra che sia giusto anche ai fini interpretativi che sia chiarita in questa sede — una questione: l'articolo 2 riconosce la validità delle deliberazioni adottate al momento dell'entrata in vigore del decreto-legge che riguardino i piani di riorganizzazione o comunque l'attribuzione di profili o trattamenti diversi da quelli previsti dal contratto di lavoro precedente con riserva di congruaggio rispetto alle norme del nuovo contratto. Evidentemente questo vuol dire che se deliberazioni sono state adottate e sono state, come era possibile, annullate dagli organi di controllo, queste riprendono vigore con la semplice decisione del consiglio comunale di valersi della sanatoria che è indicata dall'articolo 2.

Se non sono state annullate, evidentemente, la sanatoria vale per gli organi di controllo che, non avendo adottato un provvedimento di annullamento, vedono così ratificato il loro comportamento *a posteriori*. Mi pare che questa interpretazione derivi naturalmente dalla formulazione della norma e consenta di chiarire molti interrogativi che sono stati posti da amministratori locali in questo periodo di incertezza per le modificazioni che ha subito anche l'articolo 2.

Un altro punto, che mi sembra giusto chiarire, dell'articolo 2 è quello in cui si stabilisce che i comitati di controllo possono annullare le deliberazioni previste dallo stesso articolo 2 per illegittimità, naturalmente

quando ve ne siano i requisiti, o rinviarle per il riesame quando ritengano di fare dei rilievi nel merito. Qualcuno si è chiesto che significato avesse questa norma e se non avesse la particolare finalità di richiamare i comitati di controllo ad un esame di merito. Si tratta, invece, di una norma pleonastica che riproduce puramente e semplicemente i criteri generali che regolano il funzionamento dei comitati di controllo.

Dette queste cose per quanto concerne i punti che potevano far sorgere qualche interrogativo in relazione all'articolo 2 e rilevato che sono state introdotte, rispetto al provvedimento iniziale, modificazioni significative all'articolo 6, eliminando anche lo strumento, probabilmente impraticabile, dei parametri stabiliti dal Ministero dell'interno, e risolvendo la questione del finanziamento del contratto del settore dei trasporti, voglio avviarmi rapidamente alla conclusione per trattare gli altri due punti che ho richiamato. Questo provvedimento, pur giungendo in porto con le caratteristiche che ho richiamato e che ci consentono oggi di formulare un voto positivo, tuttavia ha rappresentato una battuta di arresto nel processo di riforma della finanza locale. Per tutti quelli che credono nella giustizia e nell'importanza di questo obiettivo, come hanno fatto i colleghi che sono intervenuti in questo dibattito, desidero precisare che non dobbiamo farci illusioni: per riprendere questo cammino, anzi per avviarlo con più decisione, come tutti riconosciamo, anche rispetto ai provvedimenti del 1978-79, non solo è necessaria la buona volontà, ma sono necessarie decisioni politiche delle maggiori forze, soprattutto del Governo, altrimenti la battuta d'arresto, il prevalere di orientamenti e di forze avverse che si sono manifestati nel corso di questa vicenda, peseranno ancora in modo tale da non consentire di raggiungere questo obiettivo.

Proprio in relazione a questo vorrei rivolgere infine al Governo alcune domande per le quali — e se non ci saranno ne trarremo le conseguenze — chiediamo risposte precise. Il collega D'Amelio ha ricordato — ed è vero — che nella relazione programmatica con cui il Presidente del Consiglio

si è presentato a questo e all'altro ramo del Parlamento erano contenute due righe o poco più dedicate all'impegno ad approvare rapidamente i provvedimenti di riforma riguardanti le autonomie locali e la finanza locale. Siamo ormai al mese di luglio del 1980. Non voglio dire che dobbiamo fare i calcoli basandoci sui tempi che sono stati necessari per approvare questo provvedimento, però non dimenticherei il fatto che per approvare un provvedimento non di riforma sono occorsi quasi sette mesi. In ogni caso, se, come pare, tutti siamo d'accordo nel chiederlo, è ora giunto, ed anzi è già passato, il momento per affrontare la regolamentazione della finanza locale per gli anni prossimi non più con provvedimenti annuali ma con provvedimenti che abbiano un respiro temporale e normativo più ampio. Ha il Governo già predisposto, ha in corso di predisposizione, quando pensa di presentare al Parlamento, una proposta che non sia una pura e semplice proroga del regime del 1979-80 al 1981 e che invece costituisca un primo nucleo o un avvio della vera e propria riforma della finanza locale?

Credo che a questo punto su questa questione siano necessari impegni non generici ma precisi e che ci si debbano dire i tempi e gli orientamenti che si vogliono seguire su questo tema.

Queste sono le ragioni per cui il nostro Gruppo voterà a favore di questo provvedimento e queste sono le richieste che nell'occasione formuliamo. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

**P R E S I D E N T E.** È iscritto a parlare il senatore Ripamonti. Ne ha facoltà.

**R I P A M O N T I.** Onorevole Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, con il voto del Senato (e dopo l'intervento del senatore Bonazzi, con il voto favorevole anche del Partito comunista) sul disegno di legge di conversione del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, concernente norme per l'attività gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno 1980, si conclude il lungo e travagliato iter del confronto tra Governo e Parla-

mento, tra Governo e sistema delle autonomie locali, dopo le elezioni amministrative dell'8 e 9 giugno, i cui risultati obiettivamente offrono una valutazione positiva dell'attività delle amministrazioni locali e, consentitemi, confermano una valutazione positiva dell'attività svolta dagli amministratori democratici cristiani. Nonostante le difficoltà insite nella situazione politica generale del nostro paese, la gravità della congiuntura economica e della situazione internazionale, il tentativo di passare da un civile e ragionato confronto sui problemi della città e, quindi, della società ad uno scontro frontale tra le forze della maggioranza governativa e le altre forze politiche, e in particolare tra la Democrazia cristiana e il Partito comunista, per iniziativa dello stesso Partito comunista, non può dirsi certamente riuscito.

Ritengo che tutte le forze politiche debbano tener conto della spinta autonomistica che cresce e si afferma nelle singole realtà comunali e provinciali; penso che debbano tenerne conto anche nello stesso iter di formazione delle giunte, se non vogliono vedere attenuata la loro funzione di tramite tra la società e le istituzioni.

Le elezioni amministrative sono state e saranno sempre di più l'occasione per valutare e giudicare la politica degli amministratori locali, ed in questo senso concordo con il professor Pototschnig quando afferma che dal confronto tra amministratori e amministratori « nascono le premesse per il formarsi di una classe politica locale che non sia soltanto ligia alle direttive degli organi centrali del partito (o del sindacato), che non sia costituita soltanto da fedeli funzionari di partito, semplici terminali di una macchina governata dal centro, ma sia fatta di uomini responsabili capaci di cogliere e di interpretare autonomamente i bisogni della gente, senza nulla togliere alla visione generale e di fondo che ispira la loro azione politica ».

Onorevole rappresentante del Governo, il giudizio sull'impostazione iniziale data dal Governo ai problemi della finanza locale per il 1980 non può certo essere positivo. Partendo dal risultato favorevole dell'incontro verificatosi dopo il convegno di Viareggio

tra il Governo e le associazioni unitarie, le norme per la finanza locale potevano essere approvate nel testo attuale o forse anche in una migliore articolazione, certamente con minore impegno di spesa, entro il 31 dicembre 1979. E l'iter stesso della legge finanziaria, anche per altri aspetti, poteva concludersi in modo positivo entro il termine indispensabile per evitare la gestione provvisoria del bilancio statale, protrattasi fino al limite della scadenza costituzionale.

La concreta esperienza politica, parlamentare e di Governo di questi ultimi anni dimostra come vada iscritta ad una operante solidarietà nazionale la possibilità di compiere dei tangibili passi in avanti sulla strada della riforma dello Stato e quindi, nello stesso solco, della battaglia per il rinnovamento autonomistico e partecipativo del potere democratico.

La scelta di valore strategico che ha toccato nell'estate del 1977, auspice Aldo Moro, il suo punto più elevato con il documento programmatico sottoscritto da tutti i partiti costituzionali, in ordine alle linee ed agli indirizzi sui quali si sarebbe dovuta incardinare e svolgere una profonda azione legislativa riformatrice per le regioni e le autonomie locali, mantiene, a mio avviso, la sua validità anche per l'adesione e la solidarietà che manifestamente caratterizzano l'attività delle associazioni unitarie degli enti locali.

Del resto, onorevoli colleghi, il voto espresso alla Camera dei deputati, che si ripete qui questa sera, è significativo della solidarietà tra le forze autonomistiche su un testo che tiene conto delle proposte responsabili avanzate nel convegno di Viareggio e approvate all'unanimità, sulle quali il Governo non poteva, come non ha potuto, non convenire.

L'esigenza della continuità di un confronto democratico, costruttivo, sottolineata dall'onorevole Fracanzani nelle dichiarazioni rese alla Camera dei deputati: « un confronto concepito non soltanto in termini di mero metodo, ma come reale e concreto tentativo di raggiungere larghe intese relativamente alle tematiche, così fondamentali per il nostro stato democratico pluralista, degli enti locali, deve tradursi nella ripresa

del dialogo tra Governo e associazioni unitarie degli enti locali sul problema della riforma della finanza locale e dell'ordinamento autonomistico, nella consapevolezza, da tutti dichiarata, che non è più possibile procedere... ».

**M O D I C A.** Peccato che non ce lo possa leggere lui stesso perchè non c'è!

**R I P A M O N T I.** ... « con provvedimenti transitori annuali e senza, d'altra parte, porre in stretta relazione la riforma della finanza locale con la riforma dell'ordinamento delle autonomie locali ». Viareggio 1980 può rappresentare, onorevoli colleghi, l'occasione per risolvere i nodi essenziali al fine di pervenire entro l'anno alla definizione dei progetti di riforma.

Ne deriva l'invito al Governo, che l'onorevole Presidente vorrà trasmettere, di presentare il disegno di legge di riforma della finanza locale, tenendo conto dei risultati raggiunti in sede di comitato ristretto della 1ª Commissione affari costituzionali per quanto riguarda l'ordinamento; vale a dire di presentare il disegno di legge di riforma della finanza locale, prima del convegno di Viareggio...

**M O D I C A.** Questo bisogna proprio che lo senta perchè è importante!

**P R E S I D E N T E.** Onorevoli colleghi, lasciate alla Presidenza di decidere.

**M O D I C A.** Quello che lei dice, senatore Ripamonti, non si è potuto fare perchè il Governo non si decide a dire che cosa vuole su quell'argomento.

**R I P A M O N T I.** ... sulla base delle indicazioni offerte dai disegni di legge presentati nella scorsa legislatura e in questa legislatura dalle forze politiche e tenendo conto, soprattutto, delle proposte unitarie contenute nello schema elaborato dall'ANCI, certamente suscettibile di perfezionamenti e di integrazioni. Gli snodi essenziali della riforma, come ho sottolineato nella stessa relazione al bilancio dello Stato per l'esercizio

1980, possono essere così delineati: la programmazione della gestione finanziaria; la ricostituzione di un quadro di certezza pluriennale delle entrate e, in quest'ambito, della previsione di una nuova area impositiva degli enti locali (si sono ipotizzate l'imposta sui redditi immobiliari e la compartecipazione al gettito dei tributi erariali); la perequazione dei trasferimenti finanziari dello Stato, secondo criteri e parametri oggettivi, previsti dalla legge statale; misure finanziarie e creditizie per una coordinata politica degli investimenti.

Com'è noto, a partire dal 1° gennaio 1981, gli enti locali sono tenuti alla presentazione del bilancio pluriennale e non è ipotizzabile un provvedimento stralcio pluriennale se non collegato a un preciso disegno di legge di riforma che, per la complessità della parte innovativa e per i tempi tecnici di attuazione, di per sè comporta la necessità dello stralcio immediato delle norme essenziali per un periodo di transizione.

Deve essere chiaro a tutti che non è accettabile quanto è stato ipotizzato, nel corso della discussione, cioè la presentazione di un disegno di legge riguardante norme gestionali e finanziarie per gli enti locali per il prossimo triennio, se non nel quadro di un disegno globale di riforma della finanza locale. Solo nell'ambito di un disegno globale di riforma della finanza locale, si potrebbe pervenire allo stralcio, dato che non è ipotizzabile l'approvazione entro l'anno delle norme di immediata applicazione per il primo triennio, per consentire subito la formazione dei bilanci pluriennali.

La volontà politica del Governo può, certamente, portare a superare le difficoltà insite nella ristrettezza dei tempi; solo un confronto serrato con il sistema autonomistico e con le sue associazioni unitarie può portare a un risultato positivo entro il termine del 31 ottobre, per consentire alle nuove amministrazioni elette la possibilità di elaborare il programma del ciclo amministrativo e, in collegamento con il programma, il bilancio pluriennale.

Attendo pertanto, onorevole rappresentante del Governo, una risposta formale e impegnativa da parte del Governo in questa

sede. Nel merito del provvedimento, debbo ribadire che la nuova normativa, che stiamo per approvare, conclude il periodo di passaggio verso la riforma (questo periodo era previsto in tre anni nei diversi progetti di riforma), ed esprimo un giudizio nettamente positivo sull'attività legislativa e amministrativa svolta nell'ultimo triennio, 1977-1979. Inquadrate la finanza locale in una visione organica e unitaria della finanza pubblica, si è puntato al pareggio obbligatorio del bilancio, parametrando l'espansione della spesa per beni e servizi e uniformando, con l'accordo nazionale approvato con decreto del Presidente della Repubblica, il trattamento economico e normativo del personale. Con la nuova normativa non si è certo compiuto un attentato all'autonomia comunale, come è stato affermato da esponenti regionali, anche del mio partito, in tavole rotonde finalizzate all'asservimento della finanza locale alla finanza regionale.

Si è interrotta drasticamente la spirale dell'indebitamento come metodo strutturale di pareggio del bilancio di parte corrente, che ha determinato sperequazioni nella distribuzione delle risorse e quindi dei servizi tra le diverse fasce di comuni e tra le differenti aree territoriali.

Non si poteva certo non evidenziare il trend storico della spesa e vorrei far rilevare all'onorevole Mannino, che su questo argomento è intervenuto alla Camera dei deputati, che la spesa storica non viene legittimata dal decreto-legge in esame, bensì a suo tempo è stata legittimata dalle decisioni della commissione centrale per la finanza locale. Si sono invece introdotti nei provvedimenti adottati negli ultimi tre anni segni di perequazione nei trasferimenti e nella evoluzione della spesa corrente a favore dei comuni minori, delle aree meridionali e delle zone depresse. Il limite ad una più incisiva azione perequativa è stato posto dalla situazione della finanza pubblica, dall'impossibilità di accrescere il volume globale dei trasferimenti con una più ragionata e oculata ripartizione tra le diverse fasce di comuni.

Del resto, non è forse scaturita dalla proposta ANCI di Viareggio la decisione di au-

mentare i trasferimenti ai comuni fino a 5.000 abitanti nella misura di 10.000 lire per abitante? Certo l'importo di 110 miliardi non può essere significativo su un ammontare complessivo dei trasferimenti di 12.000 miliardi per il 1980, dato che dai 13.100 miliardi previsti in bilancio devono essere sottratti 1.100 miliardi destinati alla copertura del contributo a pareggio dei bilanci relativi al 1979.

Le sperequazioni, dunque, non sono state introdotte dalle nuove modalità di impostazione della finanza locale; erano preesistenti e sono state attenuate dai nuovi provvedimenti, sia pure in modo non adeguato. I dati statistici devono essere oggetto di una attenta analisi e volutamente ho inserito nella relazione al bilancio di previsione dello Stato per il 1980, onorevole Fracanzani, una tabella recante la distribuzione delle risorse per le diverse fasce di comuni, nonché la spesa *pro capite* per il personale, per i beni e servizi, per gli ammortamenti, risultante dalle previsioni per il 1979. Del resto nell'intervento da me svolto nel mese di febbraio in questa Assemblea, ho fatto rilevare i divari esistenti, sottolineando l'esigenza di rapportarli alle funzioni svolte ed ai servizi gestiti dai comuni. Ecco perchè il Governo deve sollecitare il completamento del censimento generale del personale degli enti locali, disposto per legge, da effettuarsi in relazione alle funzioni effettivamente svolte; i dati del censimento sono indispensabili ai fini dell'esame e dell'approvazione degli stessi piani di ristrutturazione, in modo da accertare la spesa media per abitante relativa all'esercizio di specifiche funzioni, così da far emergere gli effettivi divari esistenti tra fasce di comuni e tra i comuni appartenenti alla stessa fascia.

Come va realizzato il riequilibrio? Non si può, a mio avviso, non tenere conto della spesa storica. Ignorare la spesa storica comporterebbe la riduzione delle risorse destinate alle aree che si sono dotate di servizi più avanzati — il che equivarrebbe alla chiusura da parte degli stessi, lasciando inutilizzati investimenti promossi sulla base di leggi dello Stato — per trasferirle alle aree meno sviluppate. Ciò sarebbe assurdo: il di-

vario nella ripartizione delle risorse di parte corrente si supera riequilibrando la distribuzione dei servizi e quindi mediante la politica degli investimenti.

Le norme per la finanza locale, approvate nell'ultimo triennio e finalizzate alla politica di pareggio dei bilanci, lungi dal rappresentare un attentato all'autonomia vera del comune, hanno messo in moto la politica degli investimenti a livello anche dei comuni minori per accrescere la dotazione dei servizi urbani e sociali. La finanza locale non è, in rapporto al settore pubblico allargato, « una isola felice », come si è affermato alla Camera, se è vero che per la gestione della città, che coincide con lo sviluppo della società, l'incidenza della spesa complessiva di parte corrente rappresenta il 5,44 per cento del prodotto interno lordo, come ha rilevato alla Camera il sottosegretario Fracanzani, ovvero un indice inferiore a quello accertato prima della nuova normativa finalizzata al pareggio dei bilanci locali, con una evidente crescita di produttività, se nel frattempo sono aumentate la dotazione di servizi, ed anche le funzioni, trasferite dallo Stato e dalle regioni ai comuni.

La produttività della spesa comunale si è dunque accresciuta e non si è certo verificato l'eccessivo incremento delle spese correnti, che è stato denunciato dall'assessore agli enti locali della Lombardia, dottor Fontana, bensì il contenimento in termini reali della spesa corrente, con una incisiva espansione delle spese per investimento. La gestione delle infrastrutture e dei servizi che sono in corso di realizzazione comporterà evidentemente una conseguente espansione delle spese correnti.

Bisogna tener conto, onorevole rappresentante del Governo, che la sollecitazione ad accrescere le spese per investimenti degli enti locali deve comportare la previsione della crescita delle spese correnti in relazione alla gestione delle opere e dei servizi che vengono realizzati.

La perequazione nella distribuzione del personale, ad esempio, viene attuata con i piani di ristrutturazione in corso, in parte già approvati; potremo poi verificare la distribuzione del personale per funzioni, in

rapporto anche ai risultati del censimento generale previsto con la legge relativa al 1979.

Una svolta decisiva nella politica degli investimenti degli enti locali si è verificata allorché non è stata rivendicata una espansione della spesa corrente per beni e servizi per il 1979, che tenesse conto del dato effettivo della svalutazione monetaria — è stato accertato, l'anno scorso, un incremento medio del 12 per cento, con un tasso di svalutazione del 19-20 per cento — e venne concordato con il Ministro del tesoro un *plafond* di 2.500 miliardi di mutui con la Cassa depositi e prestiti a favore degli enti locali. Il ministro Pandolfi ha dato atto della capacità degli enti locali di attuare la riconversione ambientale, indispensabile per accelerare lo stesso processo di riconversione e ristrutturazione economica, con l'utilizzo delle risorse assegnate, a differenza di quanto è avvenuto nel settore della riconversione e della ristrutturazione industriale, settore nel quale, come è noto, i fondi stanziati nel bilancio dello Stato sono rimasti inutilizzati.

Dalla relazione annuale sulla situazione economica del paese per il 1979, si rileva che sulla spesa complessiva per investimenti della pubblica amministrazione di 8.510 miliardi, comuni e province hanno realizzato investimenti per 2.195 miliardi, pari al 25,55 per cento. Raffrontando i dati del 1978 con quelli del 1979, si viene ad accertare che gli investimenti dei comuni e delle province sono passati da 1.797 miliardi a 2.175 miliardi (più 21 per cento); delle regioni, da 710 a 1.072 miliardi (più 49,6 per cento), utilizzando i residui accumulatisi; della Cassa per il Mezzogiorno, da 1.630 a 1.585 (meno 2,80 per cento). Questi dati evidenziano come facendo leva sul sistema autonomistico per gli investimenti di riconversione ambientale si ottengano risultati più immediati, più produttivi, oltre a responsabilizzare ed a qualificare la classe dirigente a livello delle singole comunità.

Credo che nel 1980, se verranno accordati analoghi finanziamenti con le stesse procedure, possa aumentare ancora l'incidenza dell'apporto degli enti locali all'espansione degli investimenti pubblici, finalizzata al

processo di crescita economica e civile del nostro paese. (*Interruzione del senatore Rastrelli*).

Avviandomi alla conclusione, desidero fare un'altra osservazione nel merito dell'articolo 19. La perequazione, per quanto riguarda le spese correnti, poteva e può essere fatta dalle regioni almeno per le funzioni trasferite dalle regioni ai comuni. Con il trasferimento di funzioni dalle regioni ai comuni non è stato contemporaneamente disposto il trasferimento delle risorse direttamente dallo Stato ai comuni; anche per il 1980, come previsto nel decreto-legge in esame, l'assegnazione delle risorse viene effettuata dalle regioni. Bisogna arrivare a stralciare dal fondo comune per le regioni la parte di risorse destinate alle funzioni trasferite dalle regioni ai comuni. Insisto su questa esigenza, sia perchè l'attribuzione di nuove funzioni deve comportare conseguentemente la destinazione di adeguate risorse nel sistema attuale della finanza locale, sia per motivi di funzionalità della gestione. La regione Lombardia, ad esempio, ha comunicato al mio comune, in data 14 gennaio 1980, il piano di riparto per il 1979 e, in data 21 gennaio 1980, il piano di riparto per il 1980 ma riducendone in termini reali l'importo rispetto al 1979, nonostante che il fondo comune sia aumentato di oltre il 34 per cento.

Per quanto attiene l'articolo 16, devo convenire con le perplessità espresse alla Camera dei deputati dall'onorevole Del Penino sulla ripresa del metodo della concessione dei mutui a pareggio del disavanzo alle aziende municipalizzate per il settore dei trasporti. Non è forse preferibile, onorevole Sottosegretario, aumentare il trasferimento di risorse a carico dello Stato anzichè rimettere in moto la spirale dell'indebitamento? Certo non si può modificare oggi il testo del disegno di legge di conversione; ma su questo punto chiedo formalmente al Governo un impegno tassativo. Il ricorso al mutuo a pareggio deve rappresentare un fatto eccezionale e le mie perplessità si sono attenuate nella misura in cui la stessa Camera dei deputati ha emendato l'articolo originario introducendo la

obbligatorietà dell'adeguamento sia pure parziale delle tariffe per il 1980. Sottolineata l'eccezionalità, devo richiamare l'attenzione dei colleghi sulla recente approvazione da parte della Camera dei deputati del disegno di legge sulla istituzione del fondo nazionale dei trasporti, il cui contenuto deve essere valutato per le conseguenze sulla funzionalità del sistema, per le innovazioni nella stessa metodologia dei trasferimenti delle risorse dallo Stato alle regioni e ai comuni. Le regioni hanno sempre rivendicato per le funzioni proprie il trasferimento delle risorse non finalizzato alle singole funzioni: il fondo comune viene ripartito autonomamente dalle singole regioni, logicamente, nei diversi settori: nel settore dei trasporti si verifica una inversione di tendenza e le regioni chiedono il trasferimento finalizzato, a striscia. Se ciò avvenisse, devono essere rivalutati i fondi stanziati inizialmente a favore delle regioni. Nel complesso della spesa preventivata per il 1979 da parte delle regioni, su una spesa complessiva di 17.350 miliardi la spesa per i trasporti e le comunicazioni è pari a 494 miliardi.

Come conseguenza immediata, si porrebbe l'esigenza di aumentare gli stanziamenti per i trasporti urbani e interurbani con un maggiore onere a carico dello Stato, a parte il problema della rivendicazione della continuità di un rapporto diretto tra lo Stato e i comuni per quanto attiene il trasferimento delle risorse per i trasporti urbani. Certamente — ed io sono d'accordo — le regioni devono intervenire e ne hanno la facoltà, per l'indirizzo e il coordinamento del sistema dei trasporti, dettando norme sulla impostazione dei bilanci delle aziende di trasporto, fissando criteri e parametri e verificandone l'applicazione, sicchè solo il disavanzo, risultante sulla base dell'applicazione di questi criteri, delle aziende municipalizzate, dovrebbe essere ammesso alla copertura mediante il finanziamento diretto dello Stato. Introdurre, invece, un sistema a cascata, con un fondo nazionale che si riparte in fondi regionali, suddivisi per bacino di traffico, da ripartire tra i consorzi interurbani e le aziende municipalizzate, credo rappresenti la costruzione di un ca-

stello di carte, che non determinerà certo la ripresa e l'efficienza del sistema, anzi non ne garantirà l'andamento normale. Si vengono ad introdurre intralci burocratici e procedurali, estranei alle esigenze di programmazione e di perequazione, alla funzionalità di un sistema dei trasporti urbani che certamente ha dato in questi anni, pure nella difficoltà della congiuntura, una risposta positiva alla domanda, con un comportamento del personale significativo del senso di responsabilità rispetto alle esigenze della comunità.

Il limitato numero di giornate di sciopero nel settore dei trasporti urbani, se rapportato con quanto si è verificato in altri settori in occasione degli accordi contrattuali, qualifica il comportamento responsabile del personale dei comuni e delle aziende municipalizzate e dell'intero sistema autonomistico e pone in evidenza l'esigenza di rafforzare l'autonomia, di ridurre i controlli formali e di realizzare reali controlli di efficienza.

E aggiungo, onorevole Fracanzani, che il disegno di legge approvato dalla Camera, prevede che qualora il fondo nazionale non fosse sufficiente a coprire il disavanzo delle aziende comunali di trasporto, vi deve provvedere il comune, con propri fondi, senza rivalsa sullo Stato, quindi riducendo altre spese per beni e servizi, dato che il comune nell'attuale sistema di finanza locale non dispone di risorse proprie.

I proponenti, di fatto, non conoscono lo stato della finanza locale in questo momento in Italia.

Onorevoli colleghi, esprimendo il voto favorevole alla conversione del decreto-legge in esame, esprimo anche un voto di fiducia « in bianco » sulla politica che il Governo si propone per gli enti locali nei prossimi mesi, una politica che dovrebbe comportare, onorevole Fracanzani, la presentazione entro ottobre del disegno di legge di riforma della finanza locale.

La politica autonomistica del Governo non può prescindere da un confronto aperto e serrato col sistema delle autonomie locali e deve puntare alla solidarietà delle forze autonomistiche sul tema delle istituzioni e

della crescita delle autonomie, condizione indispensabile per realizzare qualunque progetto di riforma.

**P R E S I D E N T E .** Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

**T R I G L I A , relatore.** Sarò molto sintetico. Mi sono permesso di scrivere nella relazione che la cosa più importante riguardo al decreto è che venga approvato. Con questo ho omesso osservazioni critiche che pure potrebbero essere fatte relative ad alcune aggiunte sorprendenti che vengono dalla Camera. Per esempio si dice che la costruzione di una linea metropolitana (costruzione per la quale occorrono molti anni di lavoro) si può fare con un solo appalto per tutti i lotti e finanziando poi i singoli lotti. È una novità e una sorpresa abbastanza singolare.

È anche abbastanza singolare la parte relativa all'aumento delle tariffe dei trasporti a 200 lire. Fatto l'aumento del biglietto a 200 lire si può sfondare il tetto della perdita: 1979 più 19,70 per cento. Con questo la responsabilità degli amministratori delle municipalizzate viene — per così dire — fissata per decreto — e non per assunzione responsabile e personale — dividendo gli amministratori in due categorie: quelli come gli amministratori di Milano (non appartengono al mio partito) che hanno fatto il piano di ristrutturazione dell'azienda e hanno ridotto le perdite a limiti che erano tra l'altro indicativamente previsti dalla legge e quelli che non hanno fatto nulla di tutto questo e che con un modesto aumento del prezzo del biglietto (forse non molto modesto per l'utente), non affidato a scelte responsabili del consiglio di amministrazione dell'azienda ma imposto dal decreto, si vedono coperti in comportamenti di omissione precedenti.

Detto questo credo di dover rilevare che man mano che ci allontaniamo dal 1977, cioè dallo Stammati 1, il giudizio positivo — sul quale si è a lungo dilungato il collega Ripamonti che è anche presidente dell'ANCI e quindi autorevole interprete del

sentimento degli amministratori — sul sistema che abbiamo introdotto è andato in crisi. È vero — e il senatore Ripamonti lo ha già ricordato: abbiamo avuto il consolidamento del debito pregresso, abbiamo risanato le finanze locali, abbiamo consentito un funzionamento, non soddisfacente probabilmente per tutti (ma in questo campo è difficile avere il consenso generale e gli atti parlamentari registrano, dall'unità d'Italia ad oggi, un generale malcontento della classe politica per come vivono gli enti locali e credo che questo si protrarrà nel tempo), abbiamo avuto effetti, ripeto, significativamente positivi legati all'intervento dello Stammati 1 e dei successivi decreti. Ma gli aspetti positivi a lungo sottolineati negli anni precedenti e ricordati ancora qui dal collega Ripamonti si vanno non dico offuscando ma vengono messi in ombra dalle distorsioni e dalle sperequazioni che il riferimento alla spesa storica del 1976, dovuta certamente a cause storiche ancora più lontane nel tempo che in parte qui sono state ricordate, sta producendo nella vita degli enti locali.

Ha fatto già molto il Ministero dell'interno e precisamente la divisione della finanza locale con la pubblicazione dei dati consuntivi 1977 e previsionali 1978, a mio modo di vedere troppo sommariamente consolidati per regione mentre occorrono altre analisi di tipo più analitico. Ma io pregherei il Ministero del tesoro di utilizzare tutto il sistema di certificazione che ha nel suo sistema informativo per informare adeguatamente anche tutti i parlamentari e in particolare quelli che seguono questi problemi perchè solo la conoscenza storica dei fatti che si sono maturati in questi anni (ormai la operazione verità è andata in porto e attraverso le certificazioni abbiamo certezza dei dati relativi alla finanza locale) può consentire in futuro l'introduzione di nuove norme perequative rispetto all'attuale sistema dei trasferimenti.

Su questo sistema della spesa storica mi limito a citare dei casi abbastanza clamorosi: il caso di Massa e il caso di Casoria. Hanno all'incirca lo stesso numero di abitanti ma, a Massa, lo Stato dà ad ogni abi-

tante all'incirca 146.000 lire, mentre a Casoria dà 58.000 lire.

D'AMELIO. È la sperequazione fra Nord e Sud che abbiamo denunciato.

BONAZZI. È anche un comune capoluogo.

TRIGLIA, *relatore*. Immagino che ci siano buone giustificazioni per tutti e due i casi, però quando la differenza è così forte credo che debba essere segnalata perchè indica la gravità del fenomeno della distorsione. Cito un altro caso, quello dei dipendenti degli enti locali. L'Emilia-Romagna ha un rapporto di un dipendente ogni 84 residenti nella regione; il Veneto ha un dipendente di enti locali ogni 151 residenti.

D'AMELIO. E il Sud?

TRIGLIA, *relatore*. Il Sud ha dati intermedi, con circa un dipendente ogni 100-110 abitanti.

ANDERLINI. A Messina saranno 200 o 300.

TRIGLIA, *relatore*. Non lo so, non ho i dati delle singole città del Sud.

So che citare questi dati apre spesso una polemica tra le forze politiche perchè c'è chi dice che se ci sono più dipendenti, più spese *pro capite*, ci sono più servizi. Altri sostengono che, accanto alla creazione di nuovi servizi, si sono anche allargate spese che in un paese non opulento come il nostro forse potevano più saggiamente essere rinviate. Non entro comunque in questa polemica perchè la discussione diventerebbe lunga. Mi limito a dire che occorre superare — lo hanno detto tutti gli intervenuti — il sistema di decretazione annua che ci siamo portati dietro negli ultimi quattro anni, con risultati positivi e negativi ad un tempo. Credo che innanzitutto debba essere riscritta tutta la parte gestionale ed organizzativa. Questa operazione non ha costi finanziari, ma è molto importante per la certezza dei comportamenti amministrativi nelle nostre

province e nei nostri comuni perchè oggi la lettura di un decreto-legge su questa materia è una sfida alla comprensione dei testi. Si tratta di una materia ormai quasi inestricabile, con una serie continua di rinvii ad altri decreti e ad altre leggi. Solo chi lavora nell'ufficio personale di un comune è in grado di distinguere i diversi testi e di seguire il contenuto delle disposizioni normative.

Per quanto riguarda poi la parte finanziaria, mi permetto di insistere sull'esigenza assoluta, di tipo politico, di restituire autonomia finanziaria impositiva ai comuni. Non me ne voglia il collega Ripamonti, ma sono convinto...

RIPAMONTI. Io l'ho detto.

TRIGLIA, *relatore*. ...che sull'opinione che l'autonomia sarebbe stata salvaguardata per gli enti locali si richieda molta prudenza. Abbiamo salvato infatti gli enti locali da un sistema finanziario che, soprattutto nei grandi centri urbani, rischiava di portare alla paralisi degli enti locali...

ANDERLINI. E che era discriminatorio.

TRIGLIA, *relatore*. Non c'è dubbio però che abbiamo tolto autonomia agli enti stessi. Credo che non si possa non condividere questa impressione. So che il ministro Reviglio, diventato anche lui consigliere comunale (quindi, spero, con nuova sensibilità), ha promesso di ristudiare e di ripensare tutta la materia dell'imposizione immobiliare. Non so se pensa a un sistema come i *rates* inglesi o a qualcosa di analogo; ci auguriamo di avere delle proposte.

Si parla anche di una addizionale al sistema dell'imposizione sul reddito delle persone fisiche o giuridiche. È certo che deve essere recuperata questa autonomia, anche per un'altra ragione (e qui, lo dico con franchezza ai colleghi, perchè credo che si debba uscire dal generico): il sistema dei trasferimenti può essere rivisto con due soluzioni, o quella invocata dall'amico Ripamonti (per la quale una quota addizionale di

ricchezza viene aggiunta ai comuni o alle aree geografiche che sono state finora penalizzate nei trasferimenti: come a dire che questo paese ha ricchezza sufficiente per mantenere quelli che sono su elevate posizioni di *standards* nei servizi e funzionalità ed anche di aumentare gli altri) oppure, se questa ricchezza non c'è, la soluzione deve essere diversa. Qui credo che si debba dire con grande chiarezza che in tal caso a molti enti locali — che in questi anni per iniziativa di amministratori, per collocazione più fortunata in aree del nostro paese, hanno fornito *standards* di servizi e garantito funzionalità elevati — non si chiede certamente di tornare indietro, ma pure un qualche sacrificio devono compiere a favore di altri.

Per parlare ancora più chiaro, in soldoni, il Nord non può avere gli stessi incrementi di trasferimenti che ha oggi e questi devono, in misura più significativa che non nel passato, avvantaggiare il Sud; l'urbano non può avere percentualmente la stessa quota che oggi ha rispetto al rurale. Cito i due casi estremi. Però non dimentichiamo che il Nord ha probabilmente con un sistema di imposizione autonoma locale possibilità maggiori di quanto non abbiano vaste aree del Sud.

Credo che su questi punti l'impegno del Governo debba essere veramente serio. La materia è complessa e il senatore Ripamonti, presidente dell'ANCI, ha già rilevato, come ha fatto pure il collega Bonazzi, che è difficile prevedere che per l'esercizio finanziario 1981 possiamo disporre di un testo organico di riforma sia per la finanza locale, sia per le autonomie e i poteri locali.

È certo però che dobbiamo avere un disegno di legge e successivamente una legge che anticipi la riforma, che ne preveda e ne indichi in maniera significativa le linee e che per la parte finanziaria innovi, cambiando radicalmente anche sul sistema dei trasferimenti, quanto è stato operato in questi anni. (*Applausi dal centro*).

**P R E S I D E N T E.** Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

\* **F R A C A N Z A N I**, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Signor Presidente, onorevoli senatori, vorrei innanzitutto esprimere la mia gratitudine a questo ramo del Parlamento e alla sua Presidenza perchè, nel portare avanti, anche in occasione dell'esame di questo decreto, un ulteriore approfondimento dell'importante tematica della finanza locale, contemporaneamente questa Camera si è fatta carico all'unanimità, come ha ricordato poco fa il relatore (portatore di un parere espresso in Commissione), della esigenza di chiudere il discorso sul provvedimento per la finanza locale relativamente al 1980 tenendo in giusta considerazione le esigenze degli enti locali.

È stato d'altra parte sottolineato che, tenendo anche in considerazione alcune imperfezioni che tuttora il testo all'esame comporta, questa ultima versione del decreto rappresenta tuttavia un ulteriore affinamento e un passo in avanti in termini di adeguamento quantitativo e qualitativo rispetto alle esigenze delle comunità locali.

Già con il primo decreto il Governo si era sforzato di tener conto dei dibattiti che precedentemente si erano svolti in Parlamento su questi temi e di tener conto dei dibattiti che si erano svolti in sede di rappresentanze democratiche, di associazioni degli enti locali e poi ha colto l'occasione: certamente un'occasione non voluta dal Governo che si sarebbe augurato, per le esigenze degli enti locali 1980 che richiedevano una tempestiva risposta, che il primo decreto potesse avere una celere approvazione. Ma il Governo ha colto questo dato obbligato degli ulteriori tempi di discussione su questa materia — secondo decreto e terzo decreto — per sviluppare, in termini non di chiusure pregiudiziali, un confronto positivo con il Parlamento, che non ha avuto soltanto un significato di metodo, ma che si è cercato di sviluppare preoccupandosi di raggiungere larghe convergenze e larghe intese, non fini a se stesse, non come brutto compromesso, ma come ricerca delle soluzioni migliori, attraverso un discorso tra le forze democratiche, per le comunità locali, anche recependo sollecitazioni che nel frattempo erano emerse di fronte a nuove esigenze e a nuove si-

tuazioni, credo con sensibilità nei confronti degli enti locali.

Questo confronto, svoltosi particolarmente alla Camera in occasione dell'esame di questo terzo decreto, tra Governo e Commissione, tra Governo e Gruppi parlamentari costituzionali ha fatto sì che si sia arrivati ad una intesa sostanzialmente su tutti i punti sui quali erano aperti discorsi, con accentuazioni diverse, a carattere articolato. Questo, ripeto, non in termini di compromesso, ma con ricerca delle soluzioni migliori nell'interesse degli enti locali.

In molte occasioni si è arrivati ad un testo definitivo che non era in partenza nè quello del Governo, nè quello risultante da proposte di emendamento della Commissione, ma era un testo scaturito in termini originali da questo confronto convinto, da questo confronto finalizzato soprattutto a queste esigenze degli enti locali.

Il risultato è stato mi pare — con le imperfezioni che senz'altro sono presenti anche in questo testo — soddisfacente in termini non soltanto quantitativi.

In termini quantitativi, come hanno ricordato pochi momenti fa sia il senatore Ripamonti che il relatore, abbiamo con questo decreto una erogazione agli enti locali per 13.682 miliardi per il 1980, di cui 13.100 a comuni e province. Ora, se assommiamo questa cifra con le fonti proprie di queste due categorie di enti, comuni e province, come ha ricordato il senatore Ripamonti, risulta che vengono gestite da questi enti autonomi risorse pari al 5,44 per cento di tutto il nostro prodotto lordo interno, con un notevole incremento anche rispetto alla percentuale raggiunta nel 1979 che era, se non erro, del 5,22 per cento.

Ma al di là del dato quantitativo credo sia importante sottolineare come siano stati introdotti in questo testo perfezionamenti e affinamenti di criteri di erogazione che costituiscono, se non punti finali, senz'altro punti di riferimento importanti per la emananda riforma generale della finanza locale cui quasi tutti gli intervenuti in questo dibattito hanno fatto riferimento.

Vorrei dire come si è cercato di conciliare i giusti criteri di autonomia con criteri

di razionalità di programmazione, con criteri che non privilegino alcuni, persone ed enti, e non penalizzino altri.

È stato fatto riferimento, ad esempio, con valutazioni diverse, agli articoli 2 e 16. E certamente molti discorsi si potrebbero fare sui contenuti di questi due articoli e sulle conclusioni alle quali si è arrivati. Anche queste due materie, così importanti e delicate, sono suscettibili di ulteriori aggiornamenti e perfezionamenti. Però credo che non si possa sottovalutare come per queste materie si sia cercato insieme di dare spazio alle autonomie locali, a ulteriori richieste di riscontro in termini finanziari da parte dello Stato alle esigenze di queste autonomie locali e a un'azione di perequazione in modo che in queste ulteriori erogazioni da parte dello Stato non si avvantaggino alcuni enti nè vengano svantaggiati altri enti. D'altra parte, questi ulteriori impegni da parte dello Stato a favore degli enti locali sono stati condizionati all'assunzione di maggiori responsabilità e di maggiori sforzi in proprio da parte degli stessi enti locali.

La formulazione non sempre potrà essere valida al cento per cento. Credo però che la linea di tendenza che è stata adottata in questi due articoli, come sforzo per armonizzare insieme il criterio dell'autonomia, di vaste risorse a disposizione dell'autonomia, con i criteri di perequazione, di razionalità e di programmazione, debba essere recepita anche nella legge generale di riforma a dimostrazione e a conferma di un discorso che mi sembra essenziale e fondamentale per coloro che sostengono il valore delle autonomie locali, cioè del fatto che l'impegno delle autonomie e l'impegno di razionalità di programmazione non sono dati alternativi, ma assolutamente complementari.

Sono convinto del fatto che le motivate osservazioni che sono state addotte anche in questo dibattito siano da tenere in considerazione per futuri provvedimenti, soprattutto per l'auspicato provvedimento generale sulla finanza locale. I problemi, ai quali ha fatto cenno il relatore, di un maggiore riequilibrio tra comuni urbani e comuni rurali, tra comuni del Sud e comuni del Nord, costituiscono senz'altro un impegno da svilup-

pare e da portare avanti. Così per quanto riguarda il tema relativo alla ripresa — il relatore non lo ha detto, ma certamente non pensava a un rilancio come entrate globali autonome da parte degli enti locali — di una aliquota delle entrate come fonte di carattere autonomo, ritengo che ciò debba costituire un punto centrale di riflessione nella riforma della finanza locale, sulla base di una sollecitazione proveniente da filoni culturali degli stessi enti locali e da rappresentanze parlamentari che si chiedono se l'autonomia sia solo autonomia di spesa o debba essere anche autonomia di entrata, anche se non avulsa da un contesto generale della finanza pubblica, ma inserita in un discorso razionale, organico e generale della finanza pubblica, anche come dato di responsabilizzazione degli enti locali, degli amministratori e degli stessi cittadini che vi fanno capo.

Certamente vi sono sfumature e accentuazioni diverse, angolazioni di pensiero diversificate su questo tema, ma è indubbio — comunque la si pensi e quali che siano le conclusioni in proposito — che questo è uno dei temi centrali di riflessione per la riforma della finanza in termini generali.

Credo che quell'azione già in parte è entrata come principio, come criterio in un provvedimento sia pure limitato nel tempo, in un provvedimento stralcio come questo decreto. Mi riferisco all'azione per iniziative di investimenti che, attraverso un procedere organico della finanza locale, facciano sì che gli enti locali diventino, o meglio si sviluppino come strumenti essenziali nel campo degli investimenti anche al fine del riequilibrio fra area e area, fra settore e settore.

Vorrei ricordare, ad esempio, che in questo decreto sono state immesse norme importantissime a questo fine per quanto concerne la Cassa depositi e prestiti che, liberata dal fatto di dover far fronte con proprie erogazioni di mutui ad esigenze di carattere ordinario, può così sviluppare una azione per opere, per investimenti. È questo un binario che va particolarmente seguito, un impegno che va sviluppato in una legge di riforma generale della finanza locale in cui gli enti locali possano svolgere

un ruolo importante di investimento e di riequilibrio.

Così dicendo, mi sono accorto di essermi addentrato in un argomento che collega il decreto al nostro esame, speriamo per il suo varo definitivo, concernente le finanze locali del 1980, con i problemi di prospettiva della finanza locale e perciò con il discorso della necessità che dopo questi provvedimenti, limitati temporalmente e quindi limitati anche sotto altri aspetti, si arrivi per il 1981 a provvedimenti di largo respiro che consentano di portare avanti in termini più adeguati sia erogazioni quantitative di risorse a favore degli enti locali, sia le finalità a cui appena adesso abbiamo accennato, sia un discorso in cui gli enti locali, avendo di fronte a sé una prospettiva larga, non condizionata nel tempo, possano svolgere motivatamente un'azione di programmazione. Infatti una siffatta azione di programmazione è difficile che possa esservi con una indicazione di risorse assolutamente limitate nel tempo, limitate in termini annuali, mentre poi i provvedimenti che le prevedono intervengono addirittura a metà dell'anno cui queste risorse si riferiscono.

Credo quindi che, per tutte queste finalità e in particolare per questa ultima finalità di fare in modo che le autonomie locali svolgano un'azione di largo respiro e non del giorno per giorno, un'azione programmata e collegata all'azione programmata dello Stato, a nome del Governo debba e possa confermare, a conclusione del mio intervento, l'impegno per un provvedimento generale di riforma della finanza locale. Sono lieto perciò di comunicare che proprio nei giorni scorsi da parte del Ministero del tesoro è stato varato un decreto per la costituzione di una commissione interministeriale comprendente rappresentanti di tutti i ministeri interessati per la predisposizione innanzitutto in una fase tecnica di questo provvedimento. Si tratta naturalmente di una prima fase che non è fine a se stessa ma che ha un carattere preparatorio.

Il fatto inoltre che, come tutti ci auguriamo, riusciremo questa sera a varare questo provvedimento concernente le risorse finan-

ziarie per gli enti locali per il 1980 ci consentirà di sviluppare un impegno in termini più celeri, riversando tutte le nostre energie e tutta la nostra attenzione verso questo provvedimento generale di riforma della finanza locale. Da parte del Governo non vi è soltanto l'intenzione generica di affrontarlo, ma una precisa volontà di portarlo avanti in tempi celeri; e di fare ciò — come è emerso anche da questo dibattito — attraverso un dialogo serrato, non solo nella fase finale, ma già in questa prima fase di carattere tecnico, con le associazioni che costituiscono la rappresentanza democratica degli enti locali.

Ne accennavo poco fa con il senatore Ripamonti e lo ripeto qui: proprio in questi giorni sarà formalizzata la proposta alle rappresentanze degli enti locali di intavolare immediatamente un dialogo, che peraltro nel passato già c'è stato. Si tratta di riprenderlo e di cercare di concluderlo in tempi stringenti e serrati, in modo da arrivare tempestivamente e soprattutto fruttuosamente al varo di un provvedimento generale della finanza locale che, collegato al provvedimento di riforma globale delle autonomie locali, faccia sì che effettivamente sempre di più, anche nei fatti, quello Stato autonomistico disegnato dalla nostra Costituzione diventi anche una realtà effettiva ed operativa. *(Vivi applausi dal centro).*

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame degli articoli. Si dia lettura dell'articolo 1.

**GIOVANNETTI, segretario:**

#### Art. 1.

È convertito in legge il decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, concernente norme per l'attività gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno 1980, con le seguenti modificazioni:

*All'articolo 1, il secondo comma è soppresso.*

*All'articolo 2, nel primo comma, le parole: decreto-legge 19 dicembre, sono sostituite con le parole: decreto-legge 29 dicembre;*

*nel terzo comma, sono sopresse le parole: ad eccezione di quelli con i quali siano state concesse indennità in analogia a quella spettante alle forze di polizia per servizio di istituto;*

*al quarto comma, sono aggiunte, in fine, le parole: ed alle indennità in esso previste, operando i relativi conguagli a carico o a favore del personale interessato.*

*All'articolo 9, nel secondo comma, le parole: i loro consorzi ad aziende sono sostituite dalle parole: i loro consorzi ed aziende.*

*All'articolo 11, è aggiunto, in fine, il seguente comma:*

Per la realizzazione delle linee metropolitane, se ragioni di economicità lo richiedono può procedersi all'appalto dell'intera opera con l'acquisizione della copertura finanziaria in base al piano finanziario pluriennale di spesa.

*All'articolo 16, il secondo comma è sostituito dal seguente:*

Se gli enti locali verificano alla chiusura dell'esercizio finanziario 1980 che le aziende speciali di trasporto non hanno potuto contenere la perdita di gestione entro il limite di cui al comma precedente, possono far ricorso alla facoltà di cui al quinto comma qualora siano stati adottati successivamente al 1° gennaio 1980 o si adottino entro il 31 dicembre 1980 adeguati aumenti tariffari e semprechè la tariffa minima per i percorsi urbani non sia inferiore a lire duecento;

*dopo l'ultimo comma, è aggiunto il seguente:*

Al di fuori dei casi di cui ai commi precedenti, al finanziamento delle somme occorrenti per la ricapitalizzazione, afferente ai bilanci 1979 e precedenti, delle aziende costituite sotto forma di società per azioni,

quando l'ente locale, o l'insieme di più enti locali, riveste la posizione di unico azionista o di azionista di maggioranza, può essere provveduto mediante la contrazione di un mutuo la cui annualità di ammortamento, che dovrà essere iscritta fra le spese correnti fermo il limite di cui al primo comma del successivo articolo 21, è integralmente rimborsata all'ente o agli enti locali da parte dell'azienda che la iscrive nel proprio bilancio.

*All'articolo 24, nel secondo comma, dopo la parola: personale, sono aggiunte le parole: nonchè dalla concessione dei miglioramenti economici in applicazione del contratto di lavoro per il triennio 1979-1981.*

*All'articolo 26, nel primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:*

La tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche in occasione di manifestazioni politico-culturali effettuate dai partiti politici, rappresentati nelle assemblee nazionali e regionali, è applicata nella misura ridotta ad un terzo;

*il secondo comma è soppresso;*

*nel terzo comma, le parole: dei precedenti commi sono sostituite dalle parole: del precedente comma;*

*al quinto comma, le parole: ai precedenti commi nonchè le parole: dagli stessi commi sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: al primo comma e dallo stesso comma.*

*L'articolo 29 è sostituito dal seguente:*

Entro il 30 settembre 1981 i comuni e le province sono tenuti a provvedere ad una verifica straordinaria dei residui attivi e passivi degli esercizi 1980 e precedenti, per eliminare le somme insussistenti o prescritte ed adeguare la contabilità alle norme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 421.

Prima dell'esame del conto 1980 i consigli degli enti approvano gli elenchi, distinti

per capitoli, dei residui da conservare nel conto stesso.

Con il provvedimento consiliare di cui al comma precedente:

a) sono precisate, per i residui attivi, le azioni da intraprendere dalla giunta per il recupero delle somme dovute all'ente, fissando i termini entro i quali tali azioni devono essere effettuate;

b) sono determinate, per i residui passivi, le somme:

1) impegnate nelle forme di legge, non pagate e ancora dovute, relative a spese afferenti agli esercizi 1977 e precedenti che, in deroga all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, numero 421, verranno conservate nei residui, soltanto se il relativo debito non è prescritto;

2) impegnate e non ordinate, ovvero ordinate e non pagate, esclusivamente per quanto attiene agli esercizi 1978, 1979 e 1980.

La redazione degli elenchi di cui ai precedenti commi deve essere ultimata dagli uffici di ragioneria degli enti entro il 31 maggio 1981. Essi sono sottoposti al preventivo esame dei revisori nominati dal consiglio, per la verifica del conto consuntivo 1980, che li accompagna con una loro relazione.

Entro il 31 ottobre 1981 la deliberazione di approvazione del conto consuntivo 1980 viene inoltrata dal segretario dell'ente, assieme ad un certificato contenente i riepiloghi generali del conto raffrontati con la situazione al 31 dicembre 1977, all'organo regionale di controllo, il quale attesta in calce ad esso il favorevole esito del controllo effettuato sulla deliberazione, ne inoltra copia ai Ministeri dell'interno e del tesoro, ed alla regione, e ne restituisce un esemplare all'ente entro dieci giorni dall'avvenuto esame.

Ai disavanzi di amministrazione riferiti al 31 dicembre 1977, per la quota che, dopo le operazioni contabili di cui al primo comma, risulta a chiusura del conto consuntivo 1980, è data copertura mediante operazioni di mutuo con rate di ammortamento a carico dello Stato, secondo tempi,

criteri e procedure stabiliti dal Ministro del tesoro con proprio decreto, sentite l'ANCI e l'UPI. Le somministrazioni di detti mutui devono essere destinate in via prioritaria alla regolarizzazione dei rapporti debitori fra enti locali derivanti da quote di concorso obbligatorio.

Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con quello del tesoro, udite l'ANCI e l'UPI, da adottarsi entro il 31 luglio 1980, sono stabilite le modalità che gli enti interessati devono osservare per attuare la revisione straordinaria dei residui e per la compilazione degli elenchi e della certificazione previsti dal presente articolo.

I comuni e le province possono provvedere agli adempimenti di cui al presente articolo prima o contestualmente all'approvazione del conto consuntivo 1979. In tale caso, la verifica straordinaria dei residui si intende riferita agli esercizi 1979 e precedenti e le operazioni di mutuo di cui al sesto comma sono effettuate con riferimento ai disavanzi di amministrazione al 31 dicembre 1977, per la quota che, dopo le operazioni contabili stabilite, risulta a chiusura del conto consuntivo 1979.

*All'articolo 35, dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente:*

Sono esonerati dal pagamento dei diritti di segreteria, di cui al terzo comma, gli istituti di patronato e assistenza sociale di cui alla legge 27 marzo 1980, n. 112, che richiedono atti a fini assistenziali e previdenziali per i propri assistiti.

*All'articolo 36, nel primo comma, le parole: della CISPEL - Confederazione italiana servizi pubblici degli enti locali sono sostituite dalle seguenti: dell'AICCE - Associazione italiana per il consiglio dei comuni d'Europa, della FIARO - Federazione italiana associazioni regionali ospedaliere.*

*All'articolo 41, il primo comma è soppresso.*

C A S T E L L I. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

C A S T E L L I. Signor Presidente, onorevoli colleghi, esprimerò ovviamente parere favorevole all'articolo e, a tempo debito, all'intero testo legislativo. Lo faccio, però, stavolta, come nelle due precedenti, nella convinzione di registrare uno stato di necessità, che, tra l'altro, mi trattiene dal sollevare critiche, che a quest'ora sarebbero un mero *divertissement* intellettualistico, alla singhiozzante sintassi finanziaria e giuridica del testo modificato che ci è pervenuto dall'altro ramo del Parlamento.

Non è certamente pensabile che si corra il rischio, introducendo modifiche, di far decadere anche il terzo decreto e far ripiombare gli enti locali in una situazione di incertezza giuridica, quando ormai è trascorso metà del periodo che dovrebbe essere disciplinato da questa norma.

Quando si vota il testo legislativo rinunciando forzatamente a presentare qualsiasi proposta di emendamento, vi è però il dovere morale di formulare osservazioni sui tempi, sui criteri informativi, sulle prospettive del provvedimento, non a mera testimonianza o a futura memoria, ma proprio perchè l'onorevole rappresentante del Governo ne tenga conto per quegli adempimenti che ci ha preannunziato.

Ho letto negli stenografici dell'altro ramo del Parlamento ed ho sentito dire in questa Aula che, in fondo, la triplice presentazione del decreto è stata una sorta di dilazione operosa, in quanto ha consentito l'introduzione di modifiche a impostazioni che, per la verità, onorevole Sottosegretario, io non ho mai compreso perchè all'inizio fossero state presentate come irrevocabili ed irrinunciabili e fossero diventate poi diverse durante il tragitto.

Non sono convinto che tutte le modifiche introdotte siano positive, anche se ritengo che il risultato finale sia certamente più apprezzabile del punto di partenza. Ho però una certezza: il ritardo nell'approvazione, la impossibilità per le amministrazioni comunali e provinciali di usare concretamente lo strumento finanziario se non nell'ultimo trimestre dell'anno — perchè questa sarà la

realità concreta — fanno aggio sui miglioramenti realizzati.

La critica fondamentale (o l'osservazione di base) non si rivolge però tanto ai tempi, quanto allo spirito informatore di questo come dei precedenti decreti, del 1980 e degli anni precedenti. Probabilmente non vi era la possibilità di una scelta diversa da quella del riferimento alla spesa storica. Un conto però è prendere atto di questo dato, condizionante ed in sostanza insuperabile, altro è sostenere, come mi è sembrato di sentire affermare in alcuni interventi e come è stato detto con maggiore chiarezza nell'altro ramo del Parlamento, che in sostanza il fatto è positivo. Si è cantato in alcune circostanze l'epinicio, che non mi sento di riecheggiare, sulla novità di bilanci finalmente fondati sulla spesa e condizionanti la entrata alla spesa. Non vorrei adoperare espressioni troppo icastiche, ma ho l'impressione di trovarmi di fronte ad una visione paleo-keynesiana, che, per verità, non è attribuibile a Keynes ma tutt'al più a qualche suo ingenuo commentatore. Quando si esalta la predisposizione del bilancio in funzione della spesa si dimentica che, abolito il potere-dovere dell'ente locale di fronteggiare la spesa con una corrispondente autonoma entrata, in sostanza non si procede alla redazione di un documento finanziario che rappresenti una scelta programmatoria secondo scale di priorità, ma ad una operazione di ingegneria contabile, che non arriva neppure ad essere finanziaria e che tende ad ottenere il maggior trasferimento possibile dall'erario dello Stato. Probabilmente anche questo risultato è positivo; esaminiamo però i fatti nella loro reale portata e nel loro aspetto sostanziale. Dobbiamo avere la lealtà di ammettere che centinaia di bilanci comunali sono stati predisposti non dopo una valutazione oculata dei bisogni di una determinata comunità, ma attraverso un acrobatismo funambolico che consentiva, cogliendo le opportunità offerte dal computo delle percentuali, dalla possibilità di supero in determinati settori, dalla interpretazione estensiva di norme in materia di mutui o di salari, l'ottenimento del massimo *plafond* per lo stanziamento integrativo dell'articolo 23.

Non voglio muovere rimprovero ad alcuna forza politica perchè, se andiamo ad esaminare i bilanci, soprattutto quelli presentati da consigli comunali che erano in scadenza, probabilmente ci troviamo tutti nella situazione della interpolazione non giovanca dell'adultera: è difficile trovare chi possa scagliare per primo la pietra.

Devo solo constatare che in sostanza questa era la soluzione ineluttabile di fronte all'accettazione del principio, qui ampiamente discusso, della spesa storica. Sono indubbiamente vere molte affermazioni del collega Ripamonti il quale ci ha ricordato che la spesa storica non è stata creata dai decreti, ma deriva da precedenti decisioni non reversabili esclusivamente sulle autonomie locali. Il dato di fatto però è che una decisione adottata *una tantum*, quando si è proceduto all'accollo allo Stato delle posizioni debitorie pregresse, per risanare la finanza locale, ha continuato a giocare come motivo ispiratore nell'impostazione di tutti i successivi decreti (l'attuale non introduce nulla di nuovo rispetto a quanto si è fatto pure negli anni precedenti). Le amministrazioni che si sono preoccupate — ve ne sono molte nell'ambito della mia provincia — di garantire il pareggio del bilancio senza sacrificare nessun intervento sociale, sono liete di essere state additate a modello dai molti ministri del tesoro che si sono susseguiti; non sono altrettanto entusiaste di fronte al fatto che altrove siano state accollate allo Stato situazioni derivanti in alcuni casi dalla effettuazione di migliori servizi, che equamente avrebbero dovuto essere pagati dalla comunità che ne fruiva, ed in altri da malgoverno.

Noi avevamo approvato con convinzione il provvedimento di sanatoria dei debiti pregressi perchè non vi era nessuna seria alternativa. A quel punto l'unica possibilità diversa era il dissesto di centinaia di amministrazioni locali. La norma, che avrebbe dovuto essere eccezionale, è diventata una regola: è il criterio ispiratore sottostante al regime dei decreti. Gli stanziamenti ai comuni avvengono, come mi è stato chiarito in tutti gli interventi, senza riferimento a parametri di costi normali di servizi, senza valutazione di congruità delle spese ma con

l'accettazione del postulato indiscusso, incontrovertibile che a ciascun comune spettano stanziamenti in rapporto alla spesa che effettua in un determinato periodo. Non si riesce neppure a realizzare una operazione di perequazione, che sarebbe doverosa nei confronti del Sud, o delle comunità rurali, anche se qualche significativa modifica rispetto ad impostazioni precedenti ed a favore dei piccoli comuni vi è nell'ambito di questo decreto.

Resta sostanzialmente la penalizzazione di enti locali i quali prudenzialmente avevano rinviato miglioramenti di livelli e assunzione di personale, perchè pensavano di chiedere un sacrificio ai loro dipendenti e di adeguare le strutture in prosieguo: paradossalmente questi comuni oggi sono in difficoltà anche nell'attingere a fondi per investimenti in quanto la loro struttura burocratica, bloccata dalla normativa, non è in condizioni di istruire la pratica. Sono doppiamente puniti perchè solo al termine di una trafila a livello locale e a livello centrale (alla quale pone un rimedio transeunte la modifica del settimo comma dell'articolo 25) potranno essere posti in condizioni di parità, esclusivamente sotto il profilo della possibilità burocratica dell'azione amministrativa rispetto ai comuni che hanno avuto consolidata una situazione molto più favorevole, di maggior spesa.

Credo che questa constatazione debba essere posta a base delle considerazioni finali. Quando il Ministero ci presenterà i consuntivi della spesa per il personale nell'ambito delle amministrazioni locali probabilmente ci sarà la tentazione di esprimere soddisfazione perchè la spesa sarà inferiore a quella preventivata. Qualcuno forse immaginerà che sia in corso una operazione di risanamento e di riduzione delle spese correnti.

Vi sono diversi modi di non dire la verità: il più elegante è quello della statistica. Vi sono dati che hanno mascherato già negli anni precedenti e maschereranno ancora situazioni che, disaggregate, sono completamente difformi; nei comuni dove vi è esuberanza di personale la esuberanza resterà; nei comuni dove manca il necessario personale — e non si è in zone sottosviluppate —

il livello bassissimo e non modificabile del trattamento economico dei dipendenti impedirà di completare persino l'insufficiente organico; non solo è impossibile in concreto attingere al finanziamento degli investimenti ma diminuirà la spesa corrente indispensabile!

Queste discrasie possono essere superate solo se nell'ambito della riforma della finanza locale si abbandona il criterio che è alla base dei decreti. Siamo persone responsabili, non facciamo sogni, non usciamo dall'*ordre de raison* per seguire il linguaggio mitico. Ci rendiamo conto che la riforma della finanza locale è un'operazione lunga, complessa e graduale che richiede diversi passaggi. È importante però che nel periodo intermedio non vi siano iniziative e spinte divergenti dalla meta finale. Spero che già nel prossimo autunno il Governo vari i provvedimenti per il 1981 tenendo conto con fantasia, con immaginazione creativa della necessità di parametri diversi da quelli della spesa storica. Intanto è bene che il Parlamento affronti realmente la riforma organica. Condivido l'impostazione di coloro che pensano ad uno sforzo per ridare uno spazio di autonomia impositiva, senza sovrapposizioni alla finanza pubblica, all'ente locale. Lo Stato deve garantire a tutti il minimo, deve perequare le situazioni squilibrate. Le amministrazioni devono esercitare il proprio *self government* deliberando spese aggiuntive senza controlli statuali ma con l'obbligo di coprirle con entrate proprie e rispondendo politicamente agli elettori delle decisioni liberamente adottate. Un passaggio necessario sarà il varo della nuova legge comunale e provinciale per definire sfere, compiti e funzioni delle amministrazioni locali. Oggi vi è una normativa aliena che si impone dall'esterno, è contraddittoria, toglie la certezza del diritto e in alcuni casi crea caos. Ciò che è consentito agli uni non lo è per altri. Accadono cose che hanno più l'aria di essere vere che di essere sensate, se vogliamo ripetere le espressioni del romanziere ibero.

È urgente porre rimedio a questo stato di fatto. Vi sono responsabilità di iniziativa

del Governo; vi sono compiti propri del Parlamento che non può bloccare ulteriormente la riforma delle autonomie locali, punto di partenza essenziale. Solo se attueremo questi propositi, l'adesione che diamo, per stato di necessità, a questo decreto non sarà un'acquiescenza inconcludente ad un fatto che, oltretutto, possiamo modificare. (*Applausi dal centro*).

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'articolo 1. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**E approvato.**

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

**GIOVANNETTI, segretario:**

**Art. 2.**

Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in applicazione del secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, e, semprechè non siano in contrasto con le norme di tale decreto, gli atti ed i provvedimenti adottati ed i rapporti giuridici sorti in applicazione del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 662, nonché del decreto-legge 29 febbraio 1980, n. 35.

(*E approvato*).

**Art. 3.**

A decorrere dal 1° gennaio 1974 l'indennità integrativa speciale istituita con la legge 27 maggio 1959, n. 324, corrisposta ai dipendenti degli enti iscritti all'INADEL, gestione previdenza, è soggetta alla contribuzione previdenziale nella misura massima prevista dall'articolo 1 della legge 31 marzo 1977, n. 91.

In forza dell'assoggettamento contributivo previsto dal comma precedente l'iscritto all'INADEL, gestione previdenza, ha diritto, ove collocato in quiescenza dopo il 31 dicembre 1973, a percepire l'indennità

premio di servizio, ricomprendendo nel calcolo del beneficio l'indennità integrativa di cui al precedente comma.

(*E approvato*).

**Art. 4.**

Per i dipendenti pubblici con trattamento pensionistico a carico degli ordinamenti dello Stato, degli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro e degli altri fondi o casse, indicati nell'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177, che chiedano la ricongiunzione di periodi assicurativi presso gli ordinamenti stessi, ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29, si applicano, per la determinazione della riserva matematica prevista dall'articolo 2, terzo comma, della legge stessa, i coefficienti contenuti nelle tabelle di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, approvati con decreto ministeriale 27 gennaio 1964. A tal fine la quota di pensione relativa ai periodi da ricongiungere, arrotondati ad anni e mesi interi, è determinata, per ogni anno da ricongiungere, applicando, sulla retribuzione annua pensionabile riferita alla data di presentazione della domanda, l'aliquota del due per cento.

La retribuzione pensionabile di cui al precedente comma è costituita dagli emolumenti spettanti in attività di servizio, considerati ai fini della determinazione della pensione, ivi compresa la tredicesima mensilità, con esclusione dell'indennità integrativa speciale.

Ai fini della eventuale rateazione a carico del richiedente la ricongiunzione, si applicano le norme previste, per i riscatti di periodi e servizi, dai singoli ordinamenti di cui al primo comma, anche per quanto concerne le modalità di pagamento.

Per l'iscritto alle casse pensioni degli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro che richieda la ricongiunzione dei periodi assicurativi e che cessi dal servizio senza aver provveduto all'integrale pagamento dell'onere a suo carico, il complessivo debito residuo può essere trasformato, previa accettazione dell'interessato, in quo-

ta vitalizia passiva, l'importo della quale non può eccedere, in ogni caso, la metà del beneficio derivante dal trattamento pensionistico della ricongiunzione.

(È approvato).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

MEZZAPESA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MEZZAPESA. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, noi senatori della Democrazia cristiana approviamo la conversione in legge del decreto nel testo approvato dalla Camera con lo stato d'animo politico manifestato dal relatore sia in Commissione che in Aula, ossia con la convinzione che occorre dare immediatamente agli amministratori degli enti locali un punto di riferimento normativo certo per il 1980, anche se non mancano, come è stato osservato da altri colleghi, motivi di perplessità e di insoddisfazione che avrebbero consigliato forse un momento di ulteriore approfondimento della materia.

Una cosa però ci conforta nel ribadire il nostro consenso, consenso peraltro che non deve essere sminuito nel suo significato se ricondotto soltanto ad uno stato cogente di necessità, e cioè la considerazione che la provvisorietà della statuizione della normativa, la carenza cioè di una visione organica e globale del problema fa sì che perplessità ed insoddisfazioni diventino fatali. Esse non cesserebbero di presentarsi neppure se fossimo costretti a riesaminare il provvedimento in una ulteriore lettura. Lo dimostra il fatto che le due precedenti edizioni subirono già delle modifiche da parte del Parlamento, modifiche di cui il Governo ha tenuto il debito conto nella stesura del terzo decreto, il quale pertanto è stato, si può dire, il risultato della volontà combinata del Governo e del Parlamento ed ha avuto notevoli miglioramenti nelle varie tappe del suo farsi.

Nonostante questo, la Camera ha ritenuto doveroso apportare ulteriori modifiche ed altrettanto forse avremmo fatto anche noi se non ci avesse fermati la responsabile volontà di arrivare in porto in tempo utile, per evitare che... *dum Romae consulitur, Saguntum expugnatur*. Il fatto è che, fino a quando durerà questo regime provvisorio di finanziamento degli enti locali, anche se non sottovalutiamo il valore emblematico ed indicatorio di indirizzi programmatici che esso ha, inteso come è a gettare le basi per una generale riforma delle autonomie e correlativamente della finanza locale, fino a quando ricorreremo a provvedimenti numerosi ma transitori (è stato detto che in nessun altro settore il legislatore è intervenuto più massicciamente negli ultimi dieci anni; quest'anno si è verificata addirittura, per usare un'espressione del relatore, una cascata di provvedimenti in materia), fino a quando lasceremo, con una legislazione frammentaria e qualche volta contraddittoria, aperto il varco a continue incertezze, che danno l'impressione di una eterna provvisorietà, che non consentono un minimo di programmazione a lungo respiro e che rendono sempre più difficile la formazione dei bilanci, l'intervento del legislatore, pur necessario, non potrà essere, come avremmo voluto, esaurientemente positivo.

Siamo intervenuti, dicevo, finora massicciamente. Purtroppo questo non ha significato organicità. Non ci sfuggono i risultati positivi raggiunti: il consolidamento del debito pregresso, il risanamento complessivo delle finanze di provincie e comuni; ma intendiamo porre fine allo stato di provvisorietà. Ci auguriamo fermamente che questo decreto sia l'ultimo della serie di interventi legislativi presi in una logica di necessaria provvisorietà, ci auguriamo che l'esperienza che i legislatori e gli amministratori hanno accumulato in questi anni ci aiuti a ripensare l'intera materia in termini di globalità. E se per il prossimo anno finanziario non è ragionevolmente e realisticamente ipotizzabile il raggiungimento del traguardo delle due riforme parallele, del sistema delle autonomie locali e della riorganizzazione della finanza locale, facciamo però nostro l'invito

del relatore a predisporre per l'autunno prossimo un provvedimento stralcio pluriennale che si proponga specifici, determinati obiettivi come il riequilibrio e la perequazione delle risorse, come la responsabilizzazione di amministratori e di amministrati, come un minimo di potere impositivo locale.

Si tratta — siamo d'accordo con il relatore — di riscrivere, in maniera meno provvisoria e più vicina alla definitività, la parte gestionale-organizzatoria della disciplina della finanza locale, che è quella meno legata alla contingenza del momento, meno legata alla congiuntura delle vicende monetarie e perciò quella più destinata a durare. Nel riscrivere questa nuova normativa — e questo vale per il provvedimento stralcio che noi auspichiamo, ma vale soprattutto per la definizione della normativa di riforma organica — vanno tenuti presenti alcuni dati che caratterizzano l'attuale crisi della finanza locale.

Mi limiterò solo a due osservazioni. La prima riguarda il flusso di risorse finanziarie, che non è ancora adeguatamente proporzionato ai bisogni delle comunità locali e ai compiti che i poteri autonomi locali si sono visti addossare in questi ultimi anni, sia in virtù di un processo organizzatorio e legislativo sempre più caratterizzato in direzione del decentramento amministrativo, sia soprattutto per l'accrescersi della domanda dei servizi, ossia della domanda di civiltà che sale dalla nostra gente. Nonostante gli innegabili passi in avanti compiuti in questa direzione, non si può ancora dire che si sia ridotto a misura ragionevolmente tollerabile il divario esistente tra compiti e mezzi, tra funzioni antiche e nuove e risorse per assolvervi compiutamente, perchè al trasferimento delle funzioni, pure auspicabile, pure dal legislatore voluto, non sempre si è con pari correlatività accompagnato il trasferimento delle risorse, sicchè l'assolvimento dei nuovi compiti, esaltanti quanto vogliamo ma onerosi, assegnati dal decreto del Presidente della Repubblica n. 616 alle province e ai comuni, è rallentato e qualche volta — diciamo pure la parola — vanificato dalle carenze strutturali e dalle carenze di mezzi adeguati.

La seconda osservazione di cui va tenuto conto è che l'attuale processo di accentrimento del finanziamento dell'attività degli enti locali, iniziato — si potrebbe dire — fin dal 1949 con la legge Tupini e culminato nella riforma tributaria del 1972, che eliminò quasi tutti i residui di autonomia finanziaria degli enti locali e che potrebbe far pensare ad una uniformità delle prestazioni e dei livelli di spesa, ha invece determinato quello stato di profonda disuguaglianza nella gestione dei servizi degli enti locali messo in risalto dal relatore e dagli altri colleghi come Ripamonti e Castelli. Questo perchè tra gli enti locali e il potere centrale si è venuta costituendo in questi anni una forma di contrattazione in cui tutto è affidato alla logica — diciamo — del buon cuore, cioè alla logica di valutazioni di tipo discrezionale e non alla logica di obiettive norme di legge in cui siano indicate con precisione le sfere di responsabilità e di competenza di ogni livello di potere.

In questa contrattazione le amministrazioni locali più aggressive, più preparate anche culturalmente ad accogliere la domanda di pubblici servizi, si sono avvalse della propria forza contrattuale per ottenere dallo Stato più abbondanti risorse, tramite i mutui per il ripiano dei disavanzi, per soddisfare le esigenze delle loro comunità. Nascono da qui le disuguaglianze lamentate, che una recente pubblicazione del Ministero dell'interno (un'iniziativa credo positiva e lodevole) ha messo in risalto in questi giorni, mettendoci in condizione di conoscere meglio la situazione (i dati li ha riferiti il relatore).

Mi limiterò ad un dato, perchè le sperequazioni più notevoli, come i colleghi sanno, rimangono quelle tra il Nord e il Sud. Il dato è il seguente: i ricchi comuni dell'Emilia ricevono, a parità di popolazione, il doppio *pro capite* dei comuni meno ricchi della Campania. Ma l'aspetto più grave di questa « iniquità » di distribuzione delle risorse è che a partire dal 1978 abbiamo purtroppo consacrato questo processo, dandogli il supporto della sanzione legislativa: quando cioè abbiamo fissato il principio della validità della spesa storica nel finanziamento dell'attività degli enti locali, attribuendo a tutti in-

crementi percentuali sulle spese sostenute nell'anno precedente. Sono storture, onorevoli colleghi, ormai cristallizzate, che solo una coraggiosa iniziativa riformistica riuscirà a spezzare.

Per questa iniziativa, onorevole rappresentante del Governo, ho qui l'onore di confermare la disponibilità più piena e completa del Gruppo della democrazia cristiana, di quel partito che — come è stato qui opportunamente ricordato — vanta nella sua storia una lunga e coerente tradizione autonomista. Ed è proprio in questo contesto di volontà politica che si colloca e assume il suo significato il nostro voto favorevole, il consenso cioè che noi ribadiamo alla conversione in legge del decreto. (*Applausi dal centro*).

A N D E R L I N I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A N D E R L I N I . Se dovessi andare, signor Presidente, onorevoli colleghi, alla ricerca di motivi per votare contro questo decreto, non sarebbe necessario per me andare molto lontano. Basterebbe che mi riferissi alle osservazioni che faceva poco fa il collega Triglia o (da tutt'altra sponda) il collega Castelli, magari forzandole un poco, per arrivare alla conclusione che è necessario votare contro questo decreto.

Non lo farò, non lo faremo, ed io sono qui a dichiararvi che il Gruppo della sinistra indipendente voterà a favore, anche se alcuni degli argomenti che qui sono stati portati meritano di essere rapidissimamente (non vi impressionate, so bene che sono le 20,30 e non abuserò certamente della vostra pazienza nè di quella del Presidente, al quale del resto mi lega un patto sui tempi del mio intervento) sottolineati.

Perchè voto a favore? Per l'entità dei trasferimenti. Io so che molti comuni hanno tirato un sospiro di sollievo, hanno avuto una boccata di ossigeno dallo Stammati 1, dallo Stammati 2, dal Pandolfi primo, dal Pandolfi secondo. Voto a favore per l'automaticità dei trasferimenti. So bene che l'au-

tomaticità è ingiusta perchè penalizza alcune zone serie del Nord e favorisce altre aree.

E non ripetete questa storia dell'Emilia perchè l'avete fatta fin troppo lunga. Il problema emiliano è molto più complesso di come lo avete presentato, così come è molto più complesso quello umbro.

So che l'automaticità provoca distorsioni pericolose — le abbiamo sotto gli occhi tutti quanti — però è molto meglio della precedente discrezionalità, sulla cui base bisognava fare la fila davanti alla Cassa depositi e prestiti e ai vari uffici del Ministero del tesoro per ottenere, comune sì, comune no — e spesso questo dipendeva da fatti di ordine politico — l'accesso al mutuo oppure il ripiano annuale del bilancio o la possibilità di costruire quel che si voleva costruire: una strada, una scuola, un edificio a carattere pubblico.

Quindi finora l'automaticità ci ha salvato dalla cattiva discrezionalità, diciamo dalla discriminazione.

Continuare su questo terreno sarebbe però impossibile. Il senatore Triglia non ha detto la parola, che tuttavia era abbastanza evidente nel contesto che veniva spiegandoci. Qui siamo di fronte ad un palinsesto, caro senatore Triglia: quattro decreti, uno sull'altro, ognuno dei quali è nato in un modo ed è finito in un altro. Ci vogliono veramente la capacità e la competenza di un esperto di palinsesti per andare a ritrovare qual è il diritto reale vigente in questo momento. E credo che in quest'Aula, se si fa eccezione di quattro o cinque colleghi, che conosciamo per nome (praticamente quasi tutti quelli che sono intervenuti nel dibattito), ben pochi sono in condizioni di dare ragione di ogni articolo del decreto che stiamo per approvare. Non parlo del senso generale politico, perchè mancherei di rispetto al Senato e ai colleghi che hanno in qualche modo partecipato a questo dibattito, ma dei singoli articoli; diciamo con franchezza: non sempre siamo in grado di dare effettivamente ragione a noi stessi dei testi approntati.

Per ciò che riguarda il futuro temo che arriveremo al quinto palinsesto: le cose stan-

no andando purtroppo in questa direzione. Se già il nostro caro Triglia, che pure è un uomo che segue con passione questi problemi, ci preannuncia non la riforma per il 1981, ma una specie di preriforma, una legge che contenga nel suo seno alcuni elementi della futura riforma, c'è quasi da star certi che non avremo nel 1981 la riforma e probabilmente nemmeno una preriforma, come Triglia vorrebbe: avremo bensì un altro decreto come questo che, badate, non solo è stato rinnovato tre volte, ma è passato attraverso due Governi (ben altri interlocutori avevamo di fronte quando abbiamo discusso la prima volta questo decreto in quest'Aula: c'era un altro Sottosegretario al posto del sottosegretario Fracanzani) e attraverso un rinnovo delle amministrazioni regionali, comunali e provinciali che probabilmente in alcune località avranno cambiato anche orientamento politico generale, assumendo dei bilanci fatti da altri. Non so se ci rendiamo conto del fatto che se accondiscendessimo a questo sistema arriveremmo all'assurdo per cui il Governo potrebbe permanentemente rinnovare un decreto. Stavolta lo ha rinnovato tre volte. E perchè non quattro? Perchè non cinque o sei? In questo modo si lascerebbe in vita una legislazione che non ha la sanzione del Parlamento. Tutte ragioni ottime, come vedete, per votare contro, ma ve ne è una fondamentale per la quale abbiamo deciso di votare a favore: se dovessimo emendare questo provvedimento o se lo respingessimo, capirebbe molto di peggio di quello che capita approvandolo.

**R A S T R E L L I .** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**P R E S I D E N T E .** Ne ha facoltà.

**R A S T R E L L I .** Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, credo che, in sede di dichiarazione di voto, vada giustificato l'atteggiamento che il Gruppo che rappresento ha assunto nell'altro ramo del Parlamento, in Commissione finanze e tesoro e in quest'Aula,

un atteggiamento cioè favorevole alla conversione del decreto-legge. Ciò non vuole essere affatto un atto di assenso per l'attività del Governo; anzi, come mi sforzerò di dimostrare, vuole essere, in senso morale e politico, un atto di accusa. È soltanto, invece, un atto di rigorismo pragmatico, un atto che vuol prendere coscienza di una realtà, che vuol vedere come questa legge, che serve a regolare la finanza locale per il 1980, ha già decorso oltre il 50 per cento del periodo di riferimento, vuol tener conto delle nuove amministrazioni elette di recente e che pertanto non possono essere poste nelle difficoltà iniziali di non poter disporre di quel minimo e di quel certo che questa legge consente.

In questo senso il voto favorevole del mio Gruppo ha una significazione perchè, se discutiamo di responsabilità, non possiamo dimenticare che fu il Governo a inserire di sua iniziativa tutta la materia della finanza locale nella grande legge finanziaria dello Stato. E fu proprio questo infelice incardimento a farci perdere i primi tre mesi di tempo nel discorso per cui tutto dovesse passare con la finanza locale oppure tutto dovesse esserne stralciato, come poi è stato stralciato, senza che il Governo abbia sentito il dovere di riconoscere il proprio torto e il proprio errore.

Questo voto vuole essere di monito, ma a quale Governo? A quello che è qui rappresentato dal sottosegretario Fracanzani che questa sera ha assunto un impegno soltanto generico, soltanto verbale, che ci ha parlato di una commissione interministeriale che dovrebbe studiare la riforma della finanza locale? A questo Governo che dalle ultime notizie Ansa di questa sera pare che abbia risolto il problema delle misure antinflazionistiche e anticongiunturali con l'aumento di 50 lire al litro del prezzo della benzina? Questo è il grande topo partorito dalla montagna della problematica antinflazionistica!

Allora, se questo Governo politicamente non ha una struttura, non ha una maggioranza solida e sociale, se questo Governo politicamente non ha la capacità di rendersi in senso propositivo portatore di un'idea per

quanto riguarda la riforma della finanza locale che non può essere dissociata da una visione articolata della riforma generale della struttura autonomistica, è evidente che bisogna arrivare a quello che il senatore Triglia ha proposto. Anzi, colgo l'occasione per fare un personale riconoscimento al relatore: un uomo di una competenza, di una verità e di una correttezza morale veramente non comuni. La realtà va affidata al Parlamento quale essa è, senza infingimenti e senza modificazioni. A parte questo riconoscimento di natura personale, a nostro avviso occorre fare in modo che non si arrivi a fine anno con un altro decreto-legge, per poi farlo decadere e rinnovarlo, secondo una brutta abitudine costituzionale che questo Governo ha sperimentato più volte.

Quindi il nostro voto favorevole vuole essere soltanto un monito affinché il Governo si ponga in una condizione di responsa-

bilità e modifichi sostanzialmente il suo precedente atteggiamento.

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

**E approvato.**

#### Annunzio di presentazione di disegno di legge

**P R E S I D E N T E .** È stato presentato il seguente disegno di legge:

*dal Presidente del Consiglio dei ministri  
e dal Ministro della sanità:*

« Conversione in legge del decreto-legge 1° luglio 1980, n. 285, concernente la disciplina transitoria delle funzioni di assistenza sanitaria delle unità sanitarie locali » (983).

#### Integrazione al calendario dei lavori in corso e programma dei lavori dell'Assemblea per il periodo dall'8 luglio 1980 all'inizio delle ferie estive

**P R E S I D E N T E .** La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questa mattina con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha disposto, all'unanimità, di integrare il calendario dei lavori della corrente settimana con l'inserimento del disegno di legge n. 813, recante nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato, che sarà iscritto all'ordine del giorno dopo le mozioni sull'energia.

La Conferenza ha quindi adottato all'unanimità, ai sensi dell'articolo 54 del Regolamento, il seguente programma dei lavori del Senato per il periodo dall'8 luglio all'inizio delle ferie estive 1980:

- Disegno di legge n. 978. — Aumento del ruolo organico del personale della carriera ausiliaria dell'Amministrazione giudiziaria addetto al servizio automezzi.
- Disegno di legge n. 833. — Procedimento per riconoscere e rendere esecutive in Italia le sentenze arbitrali straniere in conformità con la Convenzione di New York del 10 giugno 1958.
- Disegno di legge n. 966. — Rimozione dei pericoli derivanti dal carico della motocisterna « Klearchos », di nazionalità greca, affondata nelle acque territoriali italiane.
- Disegno di legge n. 955. — Provvedimenti finanziari in favore dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi.

- Disegno di legge n. 939. — Norme sulle attività alberghiere. Disposizioni per la prevenzione incendi (*approvato dalla Camera dei deputati*).
- Disegno di legge n. 584. — Estensione al Sacrario di Monte Zurrone delle norme e provvidenze per i cimiteri di guerra.
- Seguito della discussione relativa al « Rapporto Giannini » sui principali problemi dell'Amministrazione dello Stato.
- Disegno di legge n. ... — Conversione in legge del decreto-legge recante interventi urgenti per l'editoria (*se trasmesso in tempo utile dalla Camera dei deputati - scade il 14 luglio 1980*).
- Disegno di legge n. 768. — Interventi creditizi a favore dell'esercizio cinematografico (*approvato dalla Camera dei deputati*).
- Disegno di legge n. 815. — Integrazioni di disposizioni concernenti finanziamenti di film con finalità artistiche e culturali (*approvato dalla Camera dei deputati*).
- Disegno di legge n. 816. — Interventi a favore del credito cinematografico (*approvato dalla Camera dei deputati*).
- Disegno di legge n. ... — Conversione in legge del decreto-legge recante norme per la regolazione del mercato interno dei prodotti ottenuti dalla distillazione del vino (*se trasmesso in tempo utile dalla Camera dei deputati - scade il 18 luglio 1980*).
- Disegno di legge n. ... — Conversione in legge del decreto-legge concernente l'installazione dei misuratori meccanici per l'accertamento quantitativo dei prodotti petroliferi (*se trasmesso in tempo utile dalla Camera dei deputati - scade il 18 luglio 1980*).
- Disegno di legge n. 554. — Delega al Governo ad emanare norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea.
- Disegno di legge n. 964. — Conversione in legge del decreto-legge concernente assegnazione al CNEN di un contributo di 260 miliardi a titolo di anticipazione sul contributo per il quinquennio 1980-1984 (*presentato al Senato - scade il 23 agosto 1980*).
- Disegno di legge n. 963. — Conversione in legge del decreto-legge recante proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni ai sensi della legge 1º giugno 1977, n. 285 (*presentato al Senato - scade il 23 agosto 1980*).
- Disegno di legge n. 965. — Conversione in legge del decreto-legge recante modificazioni alle disposizioni in materia di ora legale (*presentato al Senato - scade il 23 agosto 1980*).
- Disegno di legge n. ... — Conversione in legge del decreto-legge concernente norme per la rivalutazione e la liquidazione dei compensi spettanti ai componenti delle commissioni di esami nelle scuole statali, al fine di assicurare il regolare svolgimento degli esami finali dell'anno scolastico 1979-1980 (*presentato alla Camera dei deputati - scade il 23 agosto 1980*).
- Disegno di legge n. 653. — Attuazione di studi, ricerche economiche e rilevazioni di mercato in relazione alla adozione di un piano agricolo-alimentare.
- Disegno di legge n. 617. — Agevolazioni previdenziali a favore dei lavoratori agricoli occupati nelle zone colpite da calamità atmosferiche.
- Disegno di legge n. 756. — Adeguamento operativo della Guardia di finanza per la lotta all'evasione fiscale.

- Disegno di legge n. 935. — Interventi straordinari dello Stato in favore delle gestioni di malattia degli enti mutualistici (*approvato dalla Camera dei deputati*).
- Disegno di legge n. 729. — Modifica delle norme concernenti la disciplina della concessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico.
- Disegno di legge n. 527 (ed altri connessi). — Statizzazione di università libere ed altri provvedimenti riguardanti la struttura delle università.
- Disegno di legge n. 794. — Ulteriori finanziamenti per l'opera di ricostruzione nelle zone del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968.
- Disegno di legge n. 615. — Ordinamento della professione di psicologo (*procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento*).
- Disegno di legge n. 836. — Riordinamento della previdenza a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne (*dalla sede redigente, per la sola votazione finale*).
- Disegno di legge n. 619. — Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423.
- Disegno di legge n. 481. — Modifiche all'articolo 5 della legge 30 aprile 1962, n. 253, in tema di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari.
- Disegno di legge n. 77-B. — Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1978 (*approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
- Disegno di legge n. 977. — Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Aziende autonome per l'anno finanziario 1980.
- Ratifiche di accordi internazionali.
- Autorizzazioni a procedere in giudizio.
- Mozioni.
- Interpellanze ed interrogazioni.

Poichè non vi sono osservazioni, il suddetto programma si considera definitivo ai sensi del succitato articolo 54 del Regolamento.

## Calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dall'8 al 18 luglio 1980

P R E S I D E N T E . Sulla base del suesposto programma, la Conferenza ha, infine, adottato all'unanimità, ai sensi del successivo articolo 55 del Regolamento, il seguente calendario dei lavori dell'Assemblea, per il periodo dall'8 al 18 luglio 1980.

- |  |  |  |
|--|--|--|
| Martedì  | 8 luglio ( <i>pomeridiana</i> )<br>(h. 17) | — Interpellanze e interrogazioni.  |
|  |  | — Disegno di legge n. 978. — Aumento del ruolo organico del personale della carriera ausiliaria dell'Amministrazione giudiziaria addetto al servizio automezzi.                          |
|  |  | — Disegno di legge n. 833. — Procedimento per riconoscere e rendere esecutive in Italia le sentenze arbitrali straniere in conformità con la Convenzione di New York del 10 giugno 1958. |
| Mercoledì  | 9 » ( <i>pomeridiana</i> )<br>(h. 16,30)   | — Disegno di legge n. 966. — Rimozione dei pericoli derivanti dal carico della motocisterna « Klearchos », di nazionalità greca, affondata nelle acque territoriali italiane.            |
| (la mattina è riservata alle sedute delle Commissioni) |  | — Disegno di legge n. 955. — Provvedimenti finanziari in favore dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi.  |
|  |  | — Disegno di legge n. 939. — Norme sulle attività alberghiere. Disposizioni per la prevenzione incendi ( <i>approvato dalla Camera dei deputati</i> ).                                   |
|  |  | — Disegno di legge n. 584. — Estensione al Sacratio di Monte Zurrone delle norme e provvidenze per i cimiteri di guerra.   |

146ª SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

2 LUGLIO 1980

Giovedì	10 luglio	(antimeridiana)	} — Seguito della discussione relativa al « Rapporto Giannini » sui principali problemi della Amministrazione dello Stato.
»	»	(pomeridiana)	
		(h. 10)	
		(h. 17)	
Venerdì	11	(antimeridiana)	} — Disegno di legge n. . . . — Conversione in legge del decreto-legge recante interventi urgenti per l'editoria ( <i>se trasmesso in tempo utile dalla Camera dei deputati - scade il 14 luglio 1980</i> ).
		(h. 10)	
			— Disegno di legge n. 768. — Interventi creditizi a favore dell'esercizio cinematografico ( <i>approvato dalla Camera dei deputati</i> ).
Martedì	15	(antimeridiana)	} — Disegno di legge n. 815. — Integrazioni di disposizioni concernenti finanziamenti di film con finalità artistiche e culturali ( <i>approvato dalla Camera dei deputati</i> ).
		(h. 10)	
			— Disegno di legge n. 816. — Interventi a favore del credito cinematografico ( <i>approvato dalla Camera dei deputati</i> ).
»	15	(pomeridiana)	} — Comunicazioni del Ministro degli affari esteri sulla partecipazione dell'Italia ai recenti incontri internazionali.
		(h. 17)	
Mercoledì	16	(antimeridiana)	} — Disegno di legge n. . . . — Conversione in legge del decreto-legge recante norme per la regolazione del mercato interno dei prodotti ottenuti dalla distillazione del vino ( <i>se trasmesso in tempo utile dalla Camera dei deputati - scade il 18 luglio 1980</i> ).
		(h. 10)	
			— Disegno di legge n. . . . — Conversione in legge del decreto-legge concernente la installazione dei misuratori meccanici per l'accertamento quantitativo dei prodotti petroliferi ( <i>se trasmesso in tempo utile dalla Camera dei deputati - scade il 18 luglio 1980</i> ).
»	16	(pomeridiana)	} — Disegno di legge n. 554. — Delega al Governo ad emanare norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea.
		(h. 17)	

Giovedì 17 luglio (*pomeridiana*)  
(h. 17)  
(la mattina è riservata alle  
riunioni dei Gruppi parla-  
mentari)

Venerdì 18 » (*antimeridiana*)  
(h. 10)

» » » (*pomeridiana*)  
(h. 17)  
(*se necessaria*)

- Autorizzazioni a procedere in giudizio (Doc. IV, nn. 28 e 34).
- Eventuale seguito del disegno di legge n. 554, che precede.
- Disegno di legge n. 964. — Conversione in legge del decreto-legge concernente assegnazione al CNEN di un contributo di 260 miliardi a titolo di anticipazione sul contributo per il quinquennio 1980-1984 (*presentato al Senato - scade il 23 agosto 1980*).
- Disegno di legge n. 963. — Conversione in legge del decreto-legge recante proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285 (*presentato al Senato - scade il 23 agosto 1980*).
- Disegno di legge n. 965. — Conversione in legge del decreto-legge recante modificazioni alle disposizioni in materia di ora legale (*presentato al Senato - scade il 23 agosto 1980*).

Secondo quanto previsto dal succitato articolo 55 del Regolamento, detto calendario sarà distribuito.

**Per lo svolgimento di interpellanza  
e di interrogazioni**

**T E D E S C O T A T Ò G I G L I A**  
Domando di parlare.

**P R E S I D E N T E .** Ne ha facoltà.

**T E D E S C O T A T Ò G I G L I A .** Signor Presidente, chiedo la parola per sollecitare lo svolgimento dell'interpellanza 2-00155 che, congiuntamente alla collega Boniver Pini, è stata presentata il 21 maggio scorso. Sono lieta di farlo in presenza dell'onorevole Sottosegretario, dato che la materia è di competenza preminente del suo Dicastero. Si tratta di una circolare emanata nel marzo scorso dal Ministero del tesoro che di fatto, come appunto documentiamo nell'interpellanza, vanifica la legge del 1978, integrativa delle disposizioni in materia di tutela del coniuge divorziato.

Dato il tempo già intercorso non solo dal momento della presentazione dell'interpellanza, ma anche dalla emanazione della circolare, mi permetto di richiamare la sua attenzione sull'opportunità di un sollecito dibattito in Aula su questa materia. Ci auguriamo che questo dibattito serva a chiarire l'atteggiamento del Governo e soprattutto a correggere le disposizioni già impartite.

**M A S C A G N I .** Domando di parlare.

**P R E S I D E N T E .** Ne ha facoltà.

**M A S C A G N I .** Signor Presidente, vorrei sollecitare lo svolgimento di due interrogazioni. La prima, a firma del senatore Perna, mia e di altri colleghi del Gruppo comunista è la interrogazione 3-00688, del 13 maggio, riguardante i procedimenti giudiziari nella provincia di Bolzano in relazione al bilinguismo, problema molto acuto che ha creato forti tensioni nell'opinione pubblica di Bolzano e che è all'esame della commissione consultiva dei sei prevista dallo statuto, in base al cui lavoro il Governo provvederà ad emanare abbastanza presto una norma di attuazione. È importante quindi che si dia risposta a questa interrogazione.

La seconda interrogazione è con richiesta di risposta scritta, ma, essendo già scaduti i 20 giorni, potrebbe venire svolta oralmente. Si tratta dell'interrogazione 4-01083, del 21 maggio, e riguarda la preannunciata vendita, da parte della Montedison, della SMIEL di Merano-Novara, fabbrica che produce silicio iperpuro e che ha una grande importanza per l'industria elettronica. In questi giorni la stampa ha dato ulteriori notizie circa la determinazione della Montedison di procedere alla vendita. Perciò anche questa interrogazione chiedo che venga svolta al più presto per sentire quale sia il parere del Governo.

**P R E S I D E N T E .** Assicuro che la Presidenza si farà carico delle richieste avanzate dai senatori Giglia Tedesco Tatò e Mascagni.

**Annunzio di interrogazioni**

**P R E S I D E N T E .** Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

**G I O V A N N E T T I ,** segretario:

**M E Z Z A P E S A .** — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se è a conoscenza delle dichiarazioni rilasciate dal comandante pilota Adriano Ercolani — che tra l'altro ha svolto 14 anni di servizio presso la compagnia « Itavia » — a proposito della sciagura aerea di venerdì 27 giugno 1980, in cui, per la caduta del « DC-9 » della compagnia « Itavia », persero la vita 81 persone.

Il comandante Ercolani — le cui dichiarazioni vengono oggi diffuse dalla stampa — sostiene che « i segni premonitori c'erano » a far temere una possibile disintegrazione dell'aereo per danno alle strutture e precisa che sul quaderno tecnico di bordo n. 1508, a pagina 20, corrispondente alla data 27 maggio 1979, egli stesso denunciava, dopo un volo Roma-Lamezia Terme, « vibrazioni aerodinamiche su tutta la struttura » del « DC-9 ».

Lo stesso comandante esprime, inoltre, una serie di apprezzamenti negativi sui velivoli usati dalla compagnia « Itavia ». Tra

l'altro afferma: « Gli aeroplani sono vecchi, rabberciati, riparati alla meno peggio; tutti gli elementi non essenziali rimangono guasti per giorni »; e ancora: « La compagnia si arrabatta con aerei vecchi, con mezzi di ricambio che arrivano al limite dell'usura, con attrezzature che sono quanto meno inadeguate » (« la Repubblica » del 2 luglio 1980, pag. 7).

Si tratta di dichiarazioni assai gravi che, ad avviso dell'interrogante, meritano una seria verifica, non solo al fine di accertare eventuali responsabilità nella sciagura del « DC-9 », ma anche nella prospettiva di una seria politica di interventi che restituisca sicurezza a tutto il nostro sistema di trasporto aereo.

(3 - 00783)

**BONAZZI, POLLASTRELLI, MASCAGNI.** — *Al Ministro delle finanze.* — Premesso:

che il comune di Reggio Emilia ha proposto alla Direzione generale delle tasse ed imposte indirette sugli affari il quesito se alla vendita di strumenti musicali alle scuole, ed in particolare a scuole musicali, sia applicabile l'aliquota IVA del 6 per cento prevista dal punto 79 della tabella A, parte seconda, per la cessione di « materiale audiovisivo per uso didattico »;

che la Direzione suddetta, con lettera 13 giugno 1980, div. XII, protocollo n. 381653, ha risposto che il citato punto 79 non è applicabile alla cessione di strumenti musicali alle scuole e, pertanto, deve applicarsi l'IVA in base all'aliquota del 14 per cento;

che nella pratica, tuttavia, in alcune zone è stata ed è applicata, senza rilievi, la aliquota ridotta del 6 per cento;

che pare possibile e logica l'interpretazione più favorevole, sia perchè si può intendere, senza forzature, come audiovisivo qualsiasi materiale o strumento capace di produrre o riprodurre suoni od immagini ed è frequente l'abbinamento tra strumenti musicali ed apparecchi di amplificazione, registrazione o elaborazione dei suoni, sia perchè l'intendimento del legislatore era essenzialmente di disporre un trattamento più favorevole, non tanto in considerazione della natura del bene, quanto in vista del suo uso didattico,

gli interroganti chiedono di conoscere se il Ministro non intenda modificare l'interpretazione espressa nella lettera sopra citata dalla Direzione delle tasse ed imposte indirette e chiarire che anche gli strumenti musicali sono da considerare materiale audiovisivo ai sensi del punto 79 della tabella A, parte seconda.

(3 - 00784)

**MOLA, FERMARIELLO.** — *Al Ministro della marina mercantile.* — Premesso che l'episodio avvenuto ieri, 1° luglio 1980, a Capri — dove una nave appartenente ad una prepotente società armatoriale privata ha occupato un approdo del porto oltre il tempo regolamentare assegnatole ed ha così impedito per alcune ore al traghetto « Naiade » della « Caremar » di attraccare ed ai passeggeri di sbarcare — dimostra il perdurare di preoccupazioni, disagi e tensioni tra le popolazioni isolate partenopee, gli utenti ed i lavoratori marittimi pubblici e privati, gli interroganti chiedono di conoscere:

1) quali interventi ha attuato il Ministro per l'applicazione dell'articolo 3 della legge n. 169 del 1975, il quale stabilisce che il numero delle linee, la periodicità dei collegamenti ed il tipo di naviglio debbono essere adeguati a soddisfare le esigenze di mobilità dei cittadini, nonchè quelle dei servizi postali e commerciali, contribuendo a promuovere lo sviluppo socio-economico di ciascuna isola;

2) quali nuovi interventi o misure intende urgentemente adottare per contribuire a migliorare rapidamente lo svolgimento del traffico marittimo, pubblico e privato, nel Golfo di Napoli ed a renderlo il più adeguato possibile alle pressanti esigenze dell'incalzare della stagione estiva;

3) se non intende intervenire, limitatamente alla propria sfera di competenza, nei confronti dell'armamento privato — per il quale la Regione Campania ha deliberato un discutibile, immeritato stanziamento di 7 miliardi e 800 milioni — ai fini del rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza delle navi e della navigazione, di orari assegnati e di trattamento del personale marittimo dipendente;

4) se non intende avviare fin da ora con la Regione Campania, i Comuni interessati e le altre autorità ed enti competenti, un coordinamento di impegni per la programmazione dello sviluppo e dell'asestamento del trasporto marittimo, pubblico e privato, nel Golfo di Napoli, nonchè per l'adeguamento delle infrastrutture e delle attrezzature portuali alle nuove esigenze della navigazione lungo la costa tirrenica campana e tra questa e le isole.

(3 - 00785)

*Interrogazioni  
con richiesta di risposta scritta*

PETRONIO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere se risponde al vero:

che il « DC-9 » dell'« Itavia » recentemente caduto nel mare di Ustica aveva già dato segni di usura, segnalati ripetutamente dai comandanti che si erano succeduti sulla rotta Roma-Lamezia e ritorno;

che la società non aveva provveduto a nessun serio controllo;

che nel mentre all'« Itavia » si richiama ben due flotte aeree, nella pratica essa ha a disposizione pochi aeromobili che vengono adibiti sia per il traffico di linea che per i voli *charters* e che sono « vecchi, rabberciati, riparati alla meno peggio », come afferma il comandante Ercolani.

Si chiede, pertanto, di conoscere se il Ministro non ritenga, alla luce di quanto esposto, di dover immediatamente emanare un provvedimento di sospensione cautelativa dal servizio di detti aeromobili per verificare lo stato ed obbligare comunque la società « Itavia » ad eliminare il noto disservizio su tutte le linee aeree gestite, nonchè di nominare una Commissione d'inchiesta amministrativa che verifichi la gestione della compagnia nella sua complessità, al fine di ridare credito al servizio aereo e tranquillità agli utenti.

(4 - 01170)

MOLA, FERMARIELLO. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per sapere:

1) se è a conoscenza delle cause che hanno determinato l'incendio del mercan-

tile « Maddalena Lo Faro » — al largo di Capo Spartivento, il 1° luglio 1980 — il cui equipaggio, composto da 16 persone, ha potuto salvarsi soltanto per alcune fortunate circostanze;

2) se gli risulta che il « Maddalena Lo Faro » fosse in perfetta regola con le norme vigenti sulla sicurezza della navigazione e sulla salvaguardia della vita in mare.

(4 - 01171)

RICCI, COSTA, SALERNO, SCARDACCIONE, MANCINO, FALLUCCHI, COCO, DI LEMBO, SANTONASTASO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni.* — Il Provveditorato generale dello Stato ha ritenuto di recente di dover estendere le procedure d'acquisto contenute nel decreto del Presidente della Repubblica numero 359 dell'11 gennaio 1977, relativo agli acquisti in economia di cancelleria, stampati e cosiddetti « piccoli acquisti », anche ai beni mobili, alle macchine da scrivere e ad altri arredi destinati agli uffici pubblici, per i quali normalmente venivano espletate gare centralizzate a carattere nazionale di importo rilevante, con l'invito ad aziende produttrici dirette, in regola con i contratti di lavoro, al rispetto degli altri obblighi giuridici e della legge n. 835 del 6 ottobre 1950 e successive integrazioni.

Lo stesso Provveditorato ha consentito l'acquisto di detti beni anche presso imprese commerciali, nel luogo dove sono situati gli uffici pubblici, con aggravio di costi per lo Stato, per il frazionamento degli acquisti e per il doppio passaggio produttore-commerciant e commerciante-Stato, e senza alcun controllo della legalità delle ditte invitate perchè non iscritte nell'Albo fornitori dello Stato.

Uguale disposizioni sono state da tempo impartite dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni alle periferiche direzioni provinciali.

Poichè tali disposizioni costituiscono violazione della legge sulla riserva alle aziende meridionali, nonchè dei criteri di economicità ed opportunità per l'acquisto decentrato, determinando ulteriore motivo di preoccupazione, in quanto l'acquisto a mezzo di

raccolta di offerte si presta a speculazioni e ad interessi settoriali, gli interroganti chiedono di conoscere se non si ritenga di dover ripristinare il sistema delle licitazioni centralizzate sotto il controllo degli organi normalmente preposti e, in ogni caso, come si intenda assicurare il rispetto della norma che riserva il 40 per cento delle forniture alle aziende operanti nel Mezzogiorno.  
(4 - 01172)

**RICCI.** — *Ai Ministri del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — La stampa ha riportato la notizia che l'« Alfa Romeo » avrebbe intenzione di realizzare ad Avellino un insediamento industriale per la produzione di autoveicoli e che, a tal fine, sarebbe stato presentato al Ministero del bilancio e della programmazione economica, in data 18 giugno 1980, un progetto di investimenti concernente la messa in opera nel capoluogo irpino di un nuovo stabilimento.

Tenuto conto che nell'area avellinese già è presente, con lo stabilimento di Grotta-minarda, la FIAT;

considerato, d'altra parte, che il nuovo insediamento renderebbe ulteriormente arretrate talune aree interne della Campania e, in particolare, l'area beneventana,

l'interrogante chiede di conoscere:

se sul preventivato insediamento si sia espresso il Consiglio regionale della Campania e se, nel quadro del riequilibrio territoriale più volte affermato, si ritenga rispondente ad interessi generali concentrare solo in alcune province le attività economiche produttive, con i riflessi negativi che tali concentrazioni hanno più volte evidenziato;

sulla base di quali criteri sia stata individuata l'area di insediamento e se il CIPI non ritenga di dover intervenire per una più adeguata distribuzione delle fonti di occupazione su tutto il territorio regionale, privilegiando a tal fine la provincia di Benevento, colpita dai più alti tassi di emigrazione e con redditi *pro capite* che collocano la provincia stessa agli ultimi posti nella graduatoria nazionale.

(4 - 01173)

**MURMURA.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Imperfezioni normative e contrastanti comportamenti in ordine all'espletamento delle funzioni di amministratore locale da parte di pubblici dipendenti esigono una disciplina che non si presti a divaricanti interpretazioni, tali da realizzare disparità di trattamento.

Si chiede, pertanto, di conoscere se il Governo non ritenga doveroso consentire la concreta possibilità per assessori e consiglieri di prender parte alle riunioni degli organi elettivi, concedendo un permesso retribuito per l'intera giornata, specie se la sede di lavoro è diversa da quella della Giunta municipale o del Consiglio.

(4 - 01174)

#### **Ordine del giorno per le sedute di giovedì 3 luglio 1980**

**PRESIDENTE.** Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 3 luglio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 10 e la seconda alle ore 16,30 — anziché alle ore 17 come previsto dal calendario dei lavori dell'Assemblea — con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione delle mozioni nn. 1 - 00034, 1 - 00039, 1 - 00040 e 1 - 00041 sui problemi energetici.

II. votazione del disegno di legge:

Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato (813) (*Approvato dalla Camera dei deputati*). (Con assorbimento dei disegni di legge nn. 43, 45, 57, 96, 115, 147, 167, 175, 337, 462, 473, 507, 508, 509, 511, 605, 606, 640, 752 e 870).

La seduta è tolta (ore 20,45).

**Dott. ADOLFO TROISI**

*Direttore Generale*

Incaricato *ad interim* della direzione del  
Servizio dei resoconti parlamentari